SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 8 gennaio 1997 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97G0004-97G0005

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 gennaio 1997, n. 2.

Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli 101 e 102, ciascun contribuente può destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività ed economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Art. 2.

Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 1

1. I movimenti e partiti politici partecipano alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 1 qualora abbiano al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

2. Alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 concorrono i movimenti e i partiti politici che ne facciano domanda, sottoscritta dai rappresentanti legali o loro delegati ai sensi dei rispettivi statuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati, che la trasmette al Ministero del tesoro. In sede di prima applicazione della presente legge la domanda deve essere presentata entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. Ciascun candidato alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica dichiara, all'atto dell'accettazione della candidatura e ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento. Analoga dichiarazione viene effettuata dai candidati alle elezioni suppletive per le due Camere.

4. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun deputato e ciascun senatore dichiarano, ai soli fini di cui alla presente legge, il movimento o partito politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza.

5. All'inizio di ciascuna legislatura il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica comunicano al Ministro del tesoro l'elenco dei componenti di ciascuna Camera con le rispettive dichiarazioni di riferimento ai partiti e movimenti politici rese ai sensi del comma 3. Il Presidente della Camera dei deputati comunica inoltre il numero di voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale. Nel corso della legislatura i Presidenti delle due Camere provvedono altresì a comunicare le eventuali variazioni alla composizione delle due Camere successivamente intervenute per effetto di surrogazioni o elezioni suppletive.

6. In sede di prima applicazione il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati comunicano al Ministro del tesoro le dichiarazioni effettuate dai parlamentari ai sensi del comma 4. Il Presidente della Camera dei deputati provvede altresì alla comunicazione di cui al secondo periodo del comma 5.

Art. 3.

Determinazione ed erogazione delle somme

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, l'ammontare del fondo da ripartire tra i movimenti e i partiti politici.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro determina la ripartizione del fondo tra i partiti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Ai fini della individuazione degli aventi diritto e della ripartizione del fondo si prendono in considerazione esclusivamente le dichiarazioni di appartenenza ai partiti o movimenti politici rese dai candidati all'atto dell'accettazione della candidatura o, per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, quelle rese dai membri delle due Camere entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 2.

3. Il fondo è ripartito tra i movimenti o partiti politici in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per la più recente elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una stessa lista, sulla base delle dichiarazioni di riferimento rese dai candidati in essa compresi ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, risulti espressione di due o più partiti o movimenti, la somma spettante sulla base del risultato conseguito da tale lista è ripartita tra i partiti o movimenti interessati in proporzione al numero di candidati eletti riferibili a ciascun partito o movimento. Nel caso in cui un partito o movimento politico abbia presentato liste o candidature per l'elezione del Parlamento nazionale esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, ad esso viene corrisposta una somma pari alla moltiplicazione di un novecentoquarantacinquesimo dell'ammontare totale del fondo per il numero dei parlamentari eletti al Parlamento nazionale che hanno dichiarato di fare riferimento a tale partito o movimento. Il criterio di riparto di cui al precedente periodo si adotta anche per determinare la quota spettante ai partiti o movimenti politici che non hanno presentato proprie liste o candidati per l'elezione della quota di seggi della Camera dei deputati da attribuire in ragione proporzionale. Il riparto del fondo tra gli aventi diritto si effettua assegnando in primo luogo le quote del fondo spettanti ai partiti e movimenti politici di cui al terzo e quarto periodo e procedendo quindi alla assegnazione delle restanti quote ai partiti e movimenti politici di cui al primo e secondo periodo.

4. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. La prima applicazione del presente articolo ha luogo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate nel 1997 e ai fini della determinazione delle somme da erogare entro il 31 gennaio 1998.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio, ripartisce a titolo di prima erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 160 miliardi di lire. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma 6 dell'articolo 2.

Art. 5.

Erogazioni liberali delle persone fisiche

1. All'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali

1. Dopo l'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 91-*bis* (*Detrazione di imposta per oneri*). — *1.* Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Esclusioni

1. Di nessuna detrazione prevista dagli articoli 5 e 6 possono valersi persone fisiche, società di capitali ed enti commerciali che abbiano dichiarato passività nelle dichiarazioni rese per l'esercizio finanziario precedente a quello nel quale l'erogazione liberale abbia avuto luogo.

Art. 8.

Rendiconto dei partiti e movimenti politici

1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello di cui all'allegato *A*.

2. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato *B*.

3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato *C*.

4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale*.

14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro del tesoro, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

15. A decorrere dal quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria.

16. Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione del rendiconto. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate, che partecipano alla ripartizione delle risorse, sono allegati al rendiconto nazionale del partito o movimento politico.

17. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o di irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei deputati ne dà comunicazione al Ministro del tesoro che sino alla regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 i partiti e movimenti politici inadempienti.

Art. 9.

Norma di salvaguardia

1. L'ammontare del fondo ripartito ai sensi dell'articolo 3 non può comunque superare l'importo annuo di 110 miliardi di lire.

2. Il mancato gettito derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6 non può in ogni caso superare l'importo di 50 milardi di lire per ciascun anno. Qualora tale limite fosse superato per effetto delle erogazioni liberali dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto a rideterminare, per l'esercizio finanziario successivo, le detrazioni fiscali di cui agli articoli 5 e 6 nella misura sufficiente ad assicurare il rispetto del limite di cui al presente comma.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i commi da settimo a diciottesimo dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a lire 160.000 milioni a decorrere dal 1997, si provvede per lire 134.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e per lire 26.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il bilancio triennale 1997-1999.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO *A*

MODELLO PER LA REDAZIONE DEI RENDICONTI DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

STATO PATRIMONIALE

Attività.

Immobilizzazioni immateriali nette:

costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;

costi di impianto e di ampliamento.

Immobilizzazioni materiali nette:

terreni e fabbricati;

impianti e attrezzature tecniche;

macchine per ufficio;

mobili e arredi;

automezzi;

altri beni.

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

partecipazioni in imprese;

crediti finanziari;

altri titoli.

Rimanenze (di pubblicazioni, *gadget,* eccetera).

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

crediti per sevizi resi a beni ceduti;

crediti verso locatari;

crediti per contributi elettorali;

crediti per contributi 4 per mille;

crediti verso imprese partecipate;

crediti diversi.

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:

partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);

altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).

Disponibilità liquida:

depositi bancari e postali;

denaro e valori in cassa.

Ratei attivi e risconti attivi.

Passività.

Patrimonio netto:

avanzo patrimoniale;

disavanzo patrimoniale;

avanzo dell'esercizio;

disavanzo dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri:

fondi previdenza integrativa e simili;

altri fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

debiti verso banche;

debiti verso altri finanziatori;

debiti verso fornitori;

debiti rappresentati da titoli di credito;

debiti verso imprese partecipate;

debiti tributari;

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

altri debiti.

Ratei passivi e risconti passivi.

Conti d'ordine:

beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;

contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;

fideiussione a/da terzi;

avalli a/da terzi;

fideiussioni a/da imprese partecipate;

avalli a/da imprese partecipate;

garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.

Conto economico.

A) Proventi gestione caratteristica.

1) Quote associative annuali.

2) Contributi dello Stato:

a) per rimborso spese elettorali;

b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF.

3) Contributi provenienti dall'estero:

a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;

b) da altri soggetti esteri.

4) Altre contribuzioni:

a) contribuzioni da persone fisiche;

b) contribuzioni da persone giuridiche.

5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.

Totale proventi gestione caratteristica.

B) Oneri della gestione caratteristica.

1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze).

2) Per servizi.

3) Per godimento di beni di terzi.

4) Per il personale:

a) stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi.

5) Ammortamenti e svalutazioni.

6) Accantonamenti per rischi.

7) Altri accantonamenti.

8) Oneri diversi di gestione.

9) Contributi ad associazioni.

Totale oneri gestione caratteristica.

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B).

C) Proventi e oneri finanziari.

1) Proventi da partecipazioni.

2) Altri proventi finanziari.

3) Interessi e altri oneri finanziari.

Totale proventi e oneri finanziari.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.

1) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie;

c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

2) Svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie;

c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie.

E) Proventi e oneri straordinari.

1) Proventi:

plusvalenza da alienazioni;

varie.

2) Oneri:

minusvalenze da alienazioni;

varie.

Totale delle partite straordinarie.

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E).

ALLEGATO *B*

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

Devono essere indicati:

1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;

2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti;

3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento;

4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonchè della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;

5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4;

6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;

7) l'evoluzione prevedibile della gestione.

ALLEGATO *C*

CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

Devono essere indicati:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; i precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;

3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi editoriali, di informazione e comunicazione», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;

10) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 335):

Presentato dal sen. GUERZONI ed altri il 15 maggio 1996.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 luglio 1996, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 4 e 10 luglio 1996; il 1° agosto 1996.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissone, in sede deliberante, il 1° agosto 1996.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, e approvato in un testo unificato con atto n. 398 (sen. PREIONI) il 1° agosto 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2096):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 2 agosto 1996, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa il 2 agosto 1996.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede referente, il 2 agosto 1996.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 17, 18 e 25 settembre; 2 ottobre; 28 novembre; 18 e 19 dicembre 1996.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 335-398/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 20 dicembre 1996, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 20 dicembre 1996.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legilativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 13-*bis* del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come da ultimo modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13-*bis* (*Detrazioni per oneri*). — 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quot di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggett residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dell Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti d ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare d adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, pe un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unit immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successiv alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Per abitazion principale si intende quella nella quale il contribuente dimor abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta ne corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto dell variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso d contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limit di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche co riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi d cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degl interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutu ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;

c) *le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dett spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quell indicate nell'art. 10, comma 1, lettera* b), *e dalle spese chirurgiche, pe prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. L spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti s assumono integralmente.* Tra i mezzi necessari per la locomozione d portatori di menomazioni funzionali permanenti si comprendono l automobili di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattate ac invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotte ir serie. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spes rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lu versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sonc deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente l spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendc versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il dator di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di person indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, pe importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi pe le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali nor obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lir 2 milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per assicurazion sulla vita è ammessa a condizione che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'articolo 18 e l'imposta è determinata applicando una aliquota non superiore al 27 per cento; in tale casc l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

1-bis. *Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.*

2. Per gli oneri indicati alle lettere *c), e)* e *f)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera *f)*, il limite complessivo ivi stabilito.

3. Per gli oneri di cui alle lettere *a), g), h)* e *i)* del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito».

Nota all'art. 6:

— Per il titolo del citato D.P.R. n. 917/1986, si veda la nota all'art. 5.

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), come da ultimo modificato dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. — I divieti previsti dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

L'art. 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195 è abrogato».

97G0007

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1996.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Bologna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Bologna, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Bologna, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A0010

DECRETO 20 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione centrale dei servizi generali, il personale e l'organizzazione del Dipartimento delle entrate.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Considerato che nella direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione del Dipartimento delle entrate si è proceduto in data 30 novembre 1996 alla disinfestazione dei locali e l'ufficio è rimasto chiuso;

Decreta:

Il mancato funzionamento della direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione del Dipartimento delle entrate e accertato in data 30 novembre 1996.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

97A0006

DECRETO 21 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770. e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Viste le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio I.V.A. di Messina nei giorni 6 e 7 dicembre 1996;

ufficio del registro di Caltagirone in data 7 dicembre 1996;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Sicilia:

ufficio I.V.A. di Messina nei giorni 6 e 7 dicembre 1996;

ufficio del registro di Caltagirone in data 7 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

97A0007

DECRETO 23 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Enna.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Enna in data 2 novembre 1996 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Enna è accertato in data 2 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

97A0008

DECRETO 23 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Viste le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro atti giudiziari di Messina nei giorni 13 e 14 dicembre 1996;

ufficio del registro di Siracusa in data 14 dicembre 1996;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Messina nei giorni 13 e 14 dicembre 1996;

ufficio del registro di Siracusa in data 14 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

97A0099

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa lavorazioni meccaniche a r.l.», in San Marcello Pistoiese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 luglio 1993 e dei succesivi accertamenti effettuati nei confronti dela società cooperativa «Cooperativa lavorazioni meccaniche - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marcello Pistoiese (Pistoia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa lavorazioni meccaniche - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Marcello Pistoiese (Pistoia), costituita per rogito notaio dott. Antonio Noto in data 10 dicembre 1976, rep. n. 19389, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Riccardo Sarti nato a Viareggio il 3 marzo 1960 e residente in via Mazzini n. 70, Lucca, ne è nominato commissario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0004

DECRETO 16 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Nuova Verona.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia Nuova Verona, con sede in Verona, via G.B. Pighi, 4, costituita per rogito notaio dott. Quaratino V. in data 20 marzo 1985 rep. n. 53354 reg. società n. 20990 tribunale di Verona B.U.S.C. n. 2292/210682.

Verona, 16 dicembre 1996

Il dirigente: PISA

97A0005

DECRETO 16 dicembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI NAPOLI

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulla attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edile Rotaia, B.U.S.C. n. 982, con sede in Portici, costituita per rogito notaio Gennaro Olivieri in data 31 gennaio 1964, repertorio n. 66006 omologata al tribunale di Napoli in data 12 aprile 1964, depositato in cancelleria in data 20 febbraio 1964, iscritta al registro società n. 149;

2) società cooperativa edile Florens, B.U.S.C. n. 1330, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Angelo Spena in data 1° marzo 1963, repertorio n. 25346 omologata al tribunale di Napoli in data 3 giugno 1963, depositato in cancelleria in data 8 agosto 1963, iscritta al registro società n. 512;

3) società cooperativa edile Pontetti San Severino, B.U.S.C. n. 3227, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe Ciaccia in data 13 maggio 1955, repertorio n. 9324 omologata al tribunale di Napoli in data 1° giugno 1955, iscritta al registro società n. 271;

4) società cooperativa edile Holiday Mare, B.U.S.C. n. 5155, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Pietro Rosanova in data 15 ottobre 1971, repertorio n. 73650 omologata al tribunale di Napoli in data 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria in data 23 marzo 1972, iscritta al registro società n. 276;

5) società cooperativa edile 1° Maggio, B.U.S.C. n. 5223, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Gennaro Incoronato in data 26 luglio 1982, repertorio n. 35115 omologata al tribunale di Napoli in data 24 agosto 1972, depositato in cancelleria in data 7 agosto 1972, iscritta al registro società n. 717;

6) società cooperativa edile Beato Murialdo, B.U.S.C. n. 5226, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Gennaro Incoronato in data 30 giugno 1972, repertorio n. 34930 omologata al tribunale di Napoli in data 20 luglio 1972, depositato in cancelleria in data 11 luglio 1972, iscritta al registro società n. 675;

7) società cooperativa edile Giuseppe Baldessin, B.U.S.C. n. 5231, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Gennaro Incoronato in data 19 luglio 1972, repertorio n. 34976 omologata al tribunale di Napoli in data 5 agosto 1972, iscritta al registro società n. 711.

Napoli, 16 dicembre 1996

Il direttore reggente: UVA

97A0027

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 dicembre 1996.

Proroga del termine di presentazione della domanda di contributo per il funzionamento degli istituti scientifici speciali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 623, concernente l'approvazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali;

Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto, in base al quale il termine di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti interessati risulta fissato al 31 dicembre di ciascun anno precedente quello afferente l'assegnazione del contributo stesso;

Tenuto conto che il decreto ministeriale di cui trattasi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1996, n. 623;

Ritenuto pertanto che il termine del 31 dicembre, fissato dall'art. 3 del decreto 18 ottobre 1996, n. 623, risulta, per il primo anno di applicazione del citato decreto, inadeguato per consentire ai soggetti interessati di produrre la documentazione richiesta;

Decreta:

Per il primo anno di applicazione del decreto ministeriale 8 ottobre 1995, n. 623, indicato in premessa, il termine di presentazione delle richieste di contributo da parte dei soggetti interessati è prorogato al 31 gennaio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 dicembre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

97A0052

DECRETO 31 ottobre 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario per operatore di costume e moda.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario per operatore di costume e moda;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XIII-*quater* del medesimo, la tabella XIII-*quinquies*, relativa al corso di diploma universitario per operatore di costume e moda;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario per operatore di costume e moda.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che le facoltà di lettere e filosofia, architettura, scienze della comunicazione e dello spettacolo, economia possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario per operatore di costume e moda.

Dopo la tabella XIII-*quater*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XIII-*quinquies*, relativa al diploma universitario per operatore di costume e moda.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1996

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1996
Registro n. 1 Università, foglio n. 215

ALLEGATO

TABELLA XIII-*quater*

DIPLOMA UNIVERSITARIO
«OPERATORE DI COSTUME E MODA»

Art. 1.

Istituzione e durata del corso di diploma

Presso le facoltà di lettere, architettura, scienze della comunicazione e dello spettacolo ed economia, può essere istituito il corso di diploma universitario per «Operatore di costume e moda» che presenta i seguenti indirizzi:

indirizzo *a)*: conservazione e restauro del costume, della moda e degli accessori;

indirizzo *b)*: progettazione e produzione di moda di tessuti e di accessori;

indirizzo *c)*: economia e marketing della moda;

indirizzo *d)*: grafica e fotografia di moda.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale che riguarda il costume, la moda e gli accessori.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a formare conservatori e restauratori per abiti, tessuti e accessori (dalla oreficeria alla pelle); stilisti e modellisti di abbigliamento, di costumi teatrali, di oreficeria e di accessori, esperti nella produzione dei tessuti per l'industria, operatori economici per la moda, grafici e fotografi di moda.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in costume e moda, con specifica dell'indirizzo (ad esempio: conservatore e restauratore).

Art. 2.

Accesso al corso di diploma

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente da senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 3.

Rapporti convenzionali con strutture esterne specialistiche

Il consiglio di corso di diploma potrà promuovere la stipula di convenzioni con strutture esterne, altamente specializzate, pubbliche e private o aderire a consorzi cui partecipino tale strutture, al fine di conseguire lo svolgimento di attività di laboratorio o di tirocinio.

Art. 4.

Articolazione del corso degli studi

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore di cui almeno 200 ore di attività pratiche di laboratorio e di tirocinio.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici o privati con i quali siano stipulate apposite convenzioni e con la collaborazione di competenze professionali.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo art. 5, dove per ciascuna area é previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Art. 5.

Ordinamento didattico

Il consiglio di corso di diploma sceglie i sei insegnamenti fondamentali rispettando i seguenti vincoli:

un insegnamento nel settore Q05A - Sociologia generale;

uno nel settore L25A - Storia dell'arte;

uno nel settore L25C - Storia dell'arte contemporanea;

uno nel settore P02A - Economia aziendale;

uno nel settore P02B - Economia e gestione delle imprese;

uno nel settore H11X - Disegno;

uno nel settore delle lingue straniere come verrà sotto specificato.

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Q05A - *Sociologia generale:*

Sociologia;

Sistemi speciali comparati.

L25A - *Storia dell'arte medievale:*

Istituzioni di storia dell'arte;

Storia dell'arte medievale, storia della miniatura, storia della produzione artigianale e della cultura materiale del Medioevo.

L25C - *Storia dell'arte contemporanea:*

Istituzione di storia dell'arte (L25C);

Fenomenologia degli stili;

Stira delle arti decorative e industriali.

L18 - *Lingue straniere.*

L18C - *Lingua inglese.*

L16B - *Lingua francese.*

L17C - *Lingua spagnola.*

L19B - *Lingua tedesca.*

P02B - *Economia e gestione delle imprese:*

Marketing economia e gestione delle imprese;

Strategia d'impresa;

Economia e tecnica della comunicazione aziendale.

P02A - *Economia aziendale:*

Gestione informatica dei dati aziendali.

Gli insegnamenti caratterizzanti per un totale di dieci annualità, devono essere scelti, per ciascun indirizzo, negli elenchi seguenti tra le materie attivate e inserite nel manifesto degli studi. Due annualità di altri insegnamenti possono essere scelte negli elenchi di altri indirizzi tra le materie attivate:

a) Conservazione e restauro del costume, della moda e degli accessori.

L25A - *Storia dell'arte medievale:*

Storia dell'arte medievale;

Storia della produzione artigianale e della cultura materiale del Medioevo.

L25B - *Storia dell'arte moderna:*

Storia sociale dell'arte;

Storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

Storia comparata dell'arte dei Paesi europei.

L25C - *Storia dell'arte contemporanea:*

Storia della fotografia;

Storia delle arti decorative e industriali;

Storia dell'arte contemporanea.

L25D - *Museologia e critica artistica e del restauro:*

Museologia;

Storia delle tecniche artistiche;

Storia e tecnica del restauro;

Teoria del restauro.

L12D - *Letterature comparate:*

Letterature comparate.

H11X - *Disegno:*

Grafica;

Disegno;

Percezione e comunicazione visiva;

Tecniche della rappresentazione;

Teoria e storia dei metodi di rappresentazione;

Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva.

M01X - *Storia medievale:*

Storia medievale;

Storia economica e sociale del medioevo.

M02A - *Storia moderna:*

Storia moderna;

Storia economica e sociale dell'età moderna.

M04X - *Storia contemporanea:*

Storia contemporanea;

Storia delle comunicazioni di massa.

L26A - *Discipline dello spettacolo:*

Storia della danza e del mimo.

C05X - *Chimica organica:*

Chimica delle sostanze coloranti.

C04X - *Chimica industriale e dei materiali polimeri:*

Chimica e tecnologia della cellulosa e delle fibre tessili;

Chimica industriale.

M05X - *Discipline demoetnoantropologiche:*
Antropologia culturale;
Etnoantropologia;
Etnografia;
Storia delle tradizioni popolari.

H10C - *Architettura degli interni e allestimento:*
Allestimento;
Museografia.

b) Progettazione e produzione di moda, di tessili e di accessori.

H09C - *Disegno industriale:*
Controllo di qualità dell'oggetto d'uso;
Disegni industriali;
Disegni industriali per la comunicazione visiva;
Processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso.

H10C - *Architettura degli interni e allestimento:*
Allestimento;
Museografia;
Decorazione;
Scenografia;
Progettazione del prodotto d'arredo.

H11X - *Disegno:*
Disegno;
Grafica;
Percezione e comunicazione visiva;
Tecniche della rappresentazione.

H12X - *Storia dell'architettura:*
Storia dell'architettura contemporanea.

L25C - *Storia dell'arte contemporanea:*
Fenomenologia degli stili;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
Storia delle arti decorative e industriali.

L26B - *Cinema e fotografia:*
Storia e tecnica della fotografia.

Q05B - *Sociologia dei processi culturali e comunicativi:*
Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.

P02B - *Economia e gestioni delle imprese:*
Economia e gestione delle imprese;
Economia e tecnica della pubblicità;
Gestione della produzione e dei materiali.

L25B - *Storia dell'arte moderna:*
Storia sociale dell'arte;
Storia delle arti applicate e dell'oreficeria.

M05X - *Discipline demoetnoantropologiche:*
Antropologia culturale;
Storia delle tradizioni popolari.

M10A - *Psicologia generale:*
Psicologia dell'arte e della letteratura;
Psicologia della percezione;
Psicologia della comunicazione.

M07D - *Estetica:*
Estetica;
Retorica.

C04X - *Chimica industriale:*
Chimica e tecnologia della cellulosa e delle fibre tessili.

S02X - *Statistica economica:*
Analisi di mercato.

N04X - *Diritto commerciale:*
Diritto commerciale;
Diritto industriale.

D03A - *Mineralogia:*
Mineralogia;
Gemmologia.

I13X - *Metallurgia:*
Materiali metallici;
Metallurgia.

C05X - *Chimica organica:*
Chimica delle sostanze coloranti.

I14A - *Scienza e tecnologie dei materiali:*
Scienze e tecnologie dei materiali.

I11X - *Impianti industriali meccanici:*
Tecnologie industriali.

I10X - *Tecnologie e sistemi di lavorazione:*
Produzione assistita da calcolatore.

c) Economia e marketing della moda.

P01A - *Economia politica:*
Economia politica.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*
Economia industriale.

P02A - *Economia aziendale:*
Analisi e contabilità dei costi;
Ragioneria generale applicata;
Economia aziendale.

P02B - *Economia e gestione delle imprese:*
Economia e gestione delle imprese;
Economia e gestione delle imprese industriali;
Economia e gestione delle imprese commerciali;
Economia e gestione delle imprese di servizi;
Economia e gestione delle imprese internazionali;
Economia e tecnica della pubblicità;
Economia e tecnica della comunicazione aziendale;
Gestione della produzione e dei materiali;
Marketing;
Marketing internazionale;
Strategie di impresa;
Tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Finanza aziendale:*
Finanza aziendale.

P02D - *Organizzazione aziendale:*
Organizzazione aziendale;
Organizzazione del lavoro;
Organizzazione della produzione.

P03X - *Storia economica:*
Storia economica.

M11C - *Psicologia del lavoro e applicata:*
Psicologia della pubblicità;
Psicologia commerciale;
Psicologia del lavoro.

M05X - *Discipline demoetnoantropologiche:*
Etnoantropologia.

Q05B - *Sociologia dei processi culturali e comunicativi:*
Tecniche della comunicazione pubblicitaria.

S01A - *Statistica:*
Statistica.

S02X - *Statistica economica:*
Analisi di mercato;
Controllo statistico della qualità.

N01X - *Diritto privato:*
Diritto civile.

N04X - *Diritto commerciale:*
Diritto commerciale;
Diritto industriale.

M06B - *Geografia economico-politica:*
Geografia economica.

P02E - *Economia degli intermediari finanziari:*
Tecnica bancaria.

a) Grafica e fotografia di moda.

H11X - *Disegno:*
Percezione e comunicazione visiva;
Tecnica della rappresentazione;
Teoria e storia dei metodi di rappresentazione;
Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva.

H10C - *Architettura degli interni e allestimento:*
Allestimento;
Scenografia.

L25C - *Storia dell'arte contemporanea:*
Storia della fotografia;
Storia del disegno, dell'Incisione e della grafica;
Storia dell'arte contemporanea.

L26B - Cinema e fotografia;
Storia e critica del cinema;
Storia e tecnica della fotografia;
Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico.

Q05B - *Sociologia dei processi culturali e comunicativi:*
Sociologia della comunicazione;
Sociologia della comunicazione di massa;
Teoria dell'informazione;
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

M04X - *Storia contemporanea:*
Storia del giornalismo.

P02B - *Economia e gestione delle imprese:*
Economia e tecnica della pubblicità;
Economia e tecnica della comunicazione aziendale.

L11A - *Linguistica italiana:*
Lingua italiana;
Lessicografia e lessicologia italiana.

L12D - *Letteratura comparata:*
Letterature comparate.

L2A - *Discipline dello spettacolo:*
Teoria e storia dello spettacolo.

M10A - *Psicologia generale:*
Psicologia della percezione.

Art. 6.

Esame di diploma

L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà. Occorre aver superato gli esami fondamentali e caratterizzanti previsti dal piano di studio, aver superato le prove annuali di laboratorio, di apprendimento linguistico e i tirocini annuali. L'esame finale consiste nella presentazione e nella discussione di un elaborato.

Il diploma di operatore in costume e moda, con specificazione dell'indirizzo, viene rilasciato dalla facoltà cui l'indirizzo afferisce secondo l'art. 1 del presente statuto.

Art. 7.

Regolamento dei corsi di diploma

I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2 della legge n. 341/1990. In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità d'esame;

la durata in ore di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo.

I consigli delle competenti strutture didattiche riconosceranno, nell'ambito dei corsi affini, gli insegnamenti seguiti con esito positivo facendo riferimento alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tali occasioni i consigli predetti stabiliranno, salvo colloqui integrativi su argomenti specifici, gli insegnamenti che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indicheranno l'anno di corso cui lo studente può iscriversi; tale anno non potrà, in ogni caso, essere superiore al terzo.

Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in lettere, in architettura, in scienze della comunicazione, in D.A.M.S., nonché ai corsi di diploma in tecnica pubblicitaria, economia e amministrazione delle imprese.

p. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

97A0011

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 20 dicembre 1996, n. 172.

Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

Agli ispettori regionali e provinciali del lavoro

Alle regioni - assessorati alla sanità

alle OO.SS. dei datori di lavoro

Alle OO.SS. dei lavoratori

e, per conoscenza:

Al Ministero della sanità

Al Ministero dell'industria

Al Ministero dell'interno

Al Dipartimento della funzione pubblica e affari regionali

Al Ministero della difesa

Al Ministero dei trasporti

PREMESSA.

Con riferimento agli ulteriori quesiti pervenuti in ordine all'applicazionedel decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche, si danno di seguito alcune indicazioni operative al fine di agevolare un adempimento uniforme della nuova disciplina.

1. Campo di applicazione soggettivo del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche.

Il decreto legislativo n. 626/1994, modificato dal decreto legislativo n. 242/1996, all'art. 1, comma 1, stabilisce che le disposizioni in esso contenute si applicano a tutela dei «lavoratori durante il lavoro» e il successivo art. 2, comma 1, afferma che per «lavoratore» si deve intendere, a parte le esclusioni «specificatamente indicate all'art. 1, comma 3»: *a)* la «persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (...) con rapporto di lavoro subordinato anche speciale»; *b)* i «soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi (...)».

Come si evince dall'analisi del testo, l'elemento da cui il legislatore fa discendere l'applicazione delle norme protettive è l'esistenza di una prestazione svolta in regime di subordinazione, secondo i canoni previsti dal codice civile, ossia, di una prestazione svolta in una situazione di soggezione al potere gerarchico, direttivo e disciplinare di un datore di lavoro e dei collaboratori di queste da cui gerarchicamente dipende il lavoratore.

Sulla scorta di questo principio desunto dalla disposizione che delimita il campo di applicazione soggettivo e fatte salve le sole ipotesi espressamente equiparate dall'art. 2, è conseguenziale escludere dall'ambito della tutela prevenzionistica obbligatoria del decreto legislativo in oggetto:

1) i lavoratori autonomi (articoli 2222 del codice civile e seguenti);

2) i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale;

3) gli associati in partecipazione (art. 292 del codice civile);

4) i soci di cooperative o di società, anche di fatto, che non prestino attività lavorativa.

Pertanto, per i lavoratori autonomi che non abbiano alle loro dipendenze lavoratori subordinati, le norme del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche, non trovano applicazione; mentre, nell'ipotesi che un imprenditore affidi loro dei lavori all'interno della sua azienda o dell'unità produttiva, egli è tenuto all'adempimento dei soli obblighi stabiliti dall'art. 7 dello stesso decreto.

Con riferimento ai titolari di studi professionali, va detto che il decreto legislativo n. 626/1994 trova ad essi applicazione solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui abbiano alle loro dipendenze uno o più lavoratori subordinati, sia nel caso di un solo professionista titolare dello studio, sia nel caso di più professionisti contitolari. Se i lavoratori subordinati sono in numero inferiore ad undici, gli studi professionali rientreranno nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 11.

2. Case di riposo per anziani.

Le case di riposo per anziani, nell'ipotesi in cui prevedano il ricovero soltanto di anziani autosufficienti — anche se hanno in loco un servizio sanitario diretto a prestazioni di emergenza e di carattere prevenzionale —, non sono ricomprese nel novero delle strutture di ricovero e cura sia pubblica sia private di cui all'art. 8, comma 5, e pertanto non sono tenute alla istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno.

Il Sottosegretario di Stato: ROSSI GASPARRINI

97A0074

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 4 dicembre 1996, n. 8.

Distillazione preventiva dei vini da tavola di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 822/87, per la campagna 1996-97.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

All'Ispettorato centrale repressione frodi

Ai commissari di Governo

Al commissario di Stato per la regione siciliana

Agli assessori all'agricoltura delle regioni

Agli assessori all'agricoltura delle province di Trento e di Bolzano

Al Ministero dell'interno - Gabinetto - Direzione generale di P.S.

Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane - Dipartimento delle entrate - Dir. centrale per la fiscalità locale - Comando generale della Guardia di finanza - Ufficio operativo

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S.

Al Comando Carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari

Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A.

Alla rappresentanza permanente d'Italia presso la U.E.

Alla Commissione U.E. - Direzione generale agricoltura - divisione vino

Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Alla Direzione generale risorse forestali, idriche e montane

Alle organizzazioni di categoria

All'Istituto regionale della vite e del vino

Alla Divisione IX

Con il regolamento CE della Commissione n. 2177/96 del 13 novembre 1996 è stata attivata per la campagna 1996-97 la «distillazione preventiva» di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 822/87. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni ed i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della distillazione in oggetto.

1. Soggetti che hanno titolo per concludere contratti di distillazione preventiva.

Possono accedere alla distillazione preventiva soltanto i produttori di vino da tavola e cioè, qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che hanno prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati.

I contratti di distillazione possono essere conclusi, da parte dei produttori o assimilati ai produttori, soltanto con «distillatori» o «assimilati al distillatore» o «elaboratori di vino alcolizzato» riconosciuti ed iscritti negli appositi registri di questo Ministero.

2. Vino oggetto della distillazione e prodotti ottenibili.

Possono formare oggetto della distillazione preventiva i vini da tavola rossi, rosati e bianchi aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol. nonché i vini atti a dare vini da tavola, della campagna 1996-97, aventi le caratteristiche di cui ai punti 12 e 13 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87.

Dalla distillazione dei predetti vini possono essere ottenuti i seguenti prodotti:

alcole neutro rispondente alla definizione di cui all'allegato 1 al regolamento CEE n. 2046/89, del Consiglio;

acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni comunitarie di cui al regolamento CEE n. 1576/89;

alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 52% vol.

3. Volume massimo di vino ammesso alla distillazione.

A norma del predetto regolamento n. 2177/96 ciascun produttore può far distillare un volume di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola che non può eccedere i 15 ettolitri per ettaro di superficie a vite coltivata per la produzione di vino da tavola (compresi dunque anche i vini I.G.T.).

Come è noto, ai sensi del regolamento CEE n. 2721/88, e successive modifiche, la superficie che a tal fine deve essere presa in considerazione è quella indicata nel quadro *g)* della dichiarazione di produzione in vigore nella campagna 1996-97 in corrispondenza delle voci relative ai vini da tavola da cui è stato ottenuto effettivamente tale prodotto.

In proposito si richiama l'attenzione sul contenuto della lettera circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste n. F/428 del 2 marzo 1992 in ordine alla esclusione delle superfici vitate destinate alla produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati ai fini della quantificazione del volume di vino ammissibile.

4. Prezzi minimi di cessione dei vini ed importi degli aiuti comunitari.

Ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 822/87, il prezzo minimo di cessione alla distillazione in questione dei vini da tavola e dei vini atti a dare vini da tavola è pari ad ECU 2,487/% vol/hl.

Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.

L'obbligo del rispetto del termine di pagamento è subordinato alla condizione che il produttore abbia presentato entro due mesi dalla consegna del vino in distilleria la prova dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 47 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna precedente.

Qualora la prova in questione venga fornita dal produttore oltre il predetto termine, il pagamento del prezzo di acquisto sarà effettuato dal distillatore entro un mese dalla presentazione della prova medesima.

Gli importi degli aiuti sono stati fissati per grado e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione nella seguente misura:

a) ECU 1,884 se si ottiene alcole neutro, come definito all'allegato 1 del regolamento CEE n. 2046/89;

b) ECU 1,751 se si ottiene alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52% vol. o se si ottiene acquavite di vino rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti.

L'aiuto comunitario è corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi a partire dalla data in cui lo stesso fornisce le prove dell'avvenuta distillazione del quantitativo totale del vino indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive e del pagamento del prezzo minimo di acquisto.

Il distillatore che non ha chiesto l'anticipo su cauzione è tenuto a fornire all'A.I.M.A. entro il 31 dicembre 1997 le prove dell'avvenuta distillazione nonché la prova dell'avvenuto pagamento, entro i termini prescritti, del prezzo minimo di acquisto per il vino distillato.

Se si constata che il distillatore non ha pagato al produttore il prezzo minimo di acquisto, l'A.I.M.A. versa al produttore prima del 1° giugno 1998 un importo pari all'aiuto.

È prevista la possibilità che il distillatore, dopo l'approvazione del contratto di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, possa chiedere all'A.I.M.A. che l'importo dell'aiuto gli sia versato in anticipo a condizione che costituisca a favore dell'A.I.M.A. stessa una cauzione pari al 120% di detto importo come stabilito con regolamento CEE n. 2046/89 e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 20 settembre 1983.

L'anticipo di cui sopra può essere corrisposto nella misura massima dell'importo dell'aiuto previsto per la distillazione del vino in alcole greggio o acquavite di vino, calcolato sulla base del volume di alcole indicato per il vino iscritto nel contratto di distillazione o nella dichiarazione sostitutiva.

Nel caso di richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto, il relativo importo sarà corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi dalla presentazione della cauzione e della relativa documentazione.

Ai fini dello svincolo della cauzione, i beneficiari dell'aiuto devono fornire all'A.I.M.A. — entro e non oltre il 31 gennaio 1998 — la prova che:

il quantitativo totale del vino oggetto del contratto è stato distillato;

il distillatore ha pagato al produttore almeno il prezzo minimo di acquisto entro i termini prescritti.

Infine, per quanto concerne il tasso da utilizzare per convertire in moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino, gli aiuti per la distillazione nonché l'importo della riduzione del prezzo di acquisto di cui al successivo punto 8, il tasso applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui è avvenuta la prima consegna del vino alla distilleria, riferita ad uno stesso contratto.

5. Presentazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive ai fini della loro approvazione.

I produttori di vini da tavola che intendono procedere alla distillazione di cui trattasi, devono presentare una domanda per l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, entro e non oltre il 25 gennaio 1997, corredata da una copia della dichiarazione di produzione relativa alla campagna 1996-97.

Detti contratti e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere presentati sulla base di apposita modulistica predisposta dall'A.I.M.A.

Nella domanda il produttore richiedente deve dichiarare di non aver presentato ad uffici di altre province precedenti domande di approvazione di contratti di distillazione specificando, in caso contrario, l'ufficio presso il quale ha presentato le altre domande e le quantità di vino oggetto dei contratti approvati od in corso di approvazione.

Gli uffici periferici preposti all'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni sostitutive di distillazione *devono* comunicare telegraficamente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione VI - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, *entro e non oltre la data del 31 gennaio 1997* il quantitativo totale del vino che ha formato oggetto degli anzidetti contratti e dichiarazioni sostitutive presentati entro e non oltre il 25 gennaio 1997.

Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva, per i quali si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto del vino da parte del distillatore e

contenere l'impegno di quest'ultimo di corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo non inferiore al prezzo minimo di cessione indicato al precedente punto 4, fatta salva la riduzione di cui all'art. 44 del regolamento CEE n. 882/87 che, per la misura in questione, è pari a 0,1811 ECU per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.

Oltre i predetti elementi, nei contratti di distillazione o dichiarazioni sostitutive vanno indicati:

a) le generalità e l'indirizzo del produttore;

b) la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva del vino che si vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni comunitarie in materia di qualità dei prodotti destinati alla distillazione.

Tale volume, come più volte precisato, non può superare i 15 ettolitri di vino da tavola per ogni ettaro di vigneto dal quale è stato ottenuto questo prodotto. Dovrà precisare, altresì, se si tratta di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola;

c) il luogo ove è immagazzinato il vino;

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;

e) l'indirizzo della distilleria.

Gli stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria responsabilità:

attesti di aver soddisfatto per la scorsa campagna agli obblighi delle distillazioni di cui all'art. 35 e, ove tenuto, all'art. 36 del regolamento CEE n. 822/87;

si impegni ad addizionare al vino da tavola cloruro di litio, nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per quintale, conformemente a quanto previsto al seguente punto 9);

attesti di non aver presentato in altre province contratti relativi alla stessa distillazione, specificando, in caso contrario, l'ufficio presso il quale ha presentato tali contratti e le quantità di vino oggetto dei contratti medesimi approvati o in corso di approvazione.

Il certificato attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli dinanzi indicati, rilasciato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente, deve essere presentato dal produttore interessato all'A.I.M.A. entro il termine del 31 maggio 1997 mediante lettera raccomandata, da inviare per conoscenza anche al distillatore, unitamente a un copia del certificato medesimo.

Si ricorda, infine, che in virtù delle disposizioni tendenti a rendere obbligatoria l'esecuzione del contratto stipulato, il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva dovranno essere corredati dalla prova che è stata costituita, a favore dell'A.I.M.A., una cauzione pari a 6 ECU per ettolitro di vino oggetto del contratto stesso.

Detta cauzione dovrà essere conforme al modello predisposto dalla A.I.M.A. ed avere validità fino al 31 marzo 1997 e rinnovarsi automaticamente di tre mesi in tre mesi fino ad autorizzazione di totale svincolo da parte dell'A.I.M.A.

La cauzione è svincolata dall'A.I.M.A. proporzionalmente alle quantità consegnate nel momento in cui viene fornita la prova della effettiva consegna del vino in distilleria. Se non viene effettuata alcuna consegna nei termini previsti, la cauzione verrà incamerata per intero.

Nel caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto la distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto, il contratto di distillazione sarà sostituito da una dichiarazione di consegna e da un contratto di «lavorazione per conto» concluso tra il produttore ed il distillatore riconosciuto.

La dichiarazione ed il contratto di «lavorazione per conto» devono contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopra specificate.

La stessa dichiarazione deve essere presentata dal produttore che esegue la distillazione negli impianti di cui è titolare. In tal caso, deve essere prelevato un campione del vino da distillare sotto il controllo di un pubblico ufficiale ed inviato ad un *laboratorio autorizzato* per l'analisi del prodotto, che deve accertare, in particolare, la determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo, dell'acidità totale, dell'acidità volatile espressa in acido acetico, dell'anidride solforosa, dell'estratto secco e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso a cura del produttore all'A.I.M.A. unitamente al verbale redatto dal pubblico ufficiale che ha presenziato al prelevamento del campione stesso.

Il «contratto di distillazione» o la «dichiarazione sostitutiva» ed, eventualmente, il contratto di «lavorazione per conto» vanno presentati, per l'approvazione, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o ad altro organo all'uopo preposto dalla regione nella provincia in cui è immagazzinato il vino da distillare, in cinque copie.

In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai tempi tecnici entro i quali è possibile concludere i contratti, si conferma che gli enti eventualmente incaricati dalle regioni per i rispettivi territori di competenza e l'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo per la Sicilia, avranno il compito di coordinare le iniziative dei produttori singoli ed associati provvedendo, altresì, ove se ne presenti la necessità, alle operazioni connesse alla distillazione.

6. Approvazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o altro organo incaricato dalle regioni all'approvazione dei contratti di distillazione procederà all'accertamento, sulla base della documentazione presentata:

della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione;

della giacenza in canna di un volume di vino da tavola o atto a dare vino da tavola pari, almeno, al volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione.

Gli uffici preposti all'approvazione dei contratti devono comunicare, come sopra precisato, — a mezzo telegramma — entro e non oltre il 31 gennaio 1997 al

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. politiche comunitarie e internazionali - Divisione VI - via XX Settembre 20 - 00187 Roma, le quantità globali di vino da tavola oggetto dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Si fa presente che *le comunicazioni pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione e pertanto i relativi contratti o dichiarazioni sostitutive saranno esclusi dall'intervento di cui trattasi.*

Gli anzidetti uffici procederanno all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni presentate dagli interessati con l'apposizione del visto «si approva» con timbro, data e firma del responsabile dell'ufficio.

L'approvazione deve essere effettuata, comunque, entro il termine del 14 marzo 1997.

Due copie dei contratti o dichiarazioni approvati saranno restituite alle parti contraenti (produttore e distillatore) ed un'altra sara inviata sollecitamente all'A.I.M.A. unitamente alla documentazione richiesta.

Si ricorda, come meglio si dirà al successivo punto 7, che per i volumi di vino avviati alla distillazione eccedenti i volumi consentiti non sarà riconosciuto al distillatore alcun aiuto.

7. *Consegna del vino alla distillazione: tolleranza e causa di forza maggiore.*

Il vino puo essere introdotto in distilleria dopo l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive e, comunque, non oltre il 15 giugno 1997.

Nell'esecuzione dei contratti (o delle dichiarazioni) è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno rispetto alle quantità di vino indicate nei contratti stessi (o nelle dichiarazioni).

In conseguenza nessun aiuto è concesso:

per l'intero volume di vino effettivamente consegnato in distilleria quando questo risulta inferiore al 95% del volume, oggetto del contratto approvato;

per il volume di vino che eccede il 105% della suddetta quantità;

per la quantità di vino che eccede quella massima prevista per la distillazione in causa (15 hl/ha).

Nella consegna del vino alla distillazione è ammessa, altresì, una tolleranza di 0,8 grado alcole in più o in meno, rispetto alla gradazione alcolica indicata nel contratto o nella dichiarazione sostitutiva. Detta tolleranza non pregiudica il limite minimo previsto per il titolo alcolometrico effettivo dei vini da tavola (di 9° nelle zone C/I/b, C/II e C/III, che interessano l'Italia) e per il titolo alcolometrico volumico naturale dei vini atti (di 8° per la zona C/I/b, di 8,50 per la zona C/II e di 9° per la zona C/III).

Non appare superfluo ricordare ancora una volta che, salvo i casi di forza maggiore, la mancata esecuzione o l'esecuzione dei contratti di distillazione per quantità inferiori al limite di tolleranza comporta l'eventuale perdita del diritto all'aiuto comunitario, l'incameramento da parte dell'A.I.M.A. dell'intera cauzione nel caso sia stato corrisposto l'aiuto in via anticipata.

Il volume minimo di vino che può essere consegnato alla distillazione da ciascun produttore non può essere inferiore ai 10 ettolitri.

8. *Riduzione del prezzo di acquisto dei vini avviati alla distillazione e dei relativi aiuti.*

Con il regolamento CE n. 1650/96 della Commissione è stata prevista, tra l'altro, la riduzione del prezzo di cessione dei vini avviati alle differenti distillazioni nel corso della campagna 1996-97 da parte dei produttori che hanno effettuato l'arricchimento dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario.

Tale riduzione è pari a 0,1811 ECU per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.

Le norme che presiedono alla pratica attuazione della riduzione del prezzo di cessione del vino alla distillazione sono quelle in vigore nelle scorse campagne in quanto la normativa comunitaria non ha subito modifiche in merito.

9. *Impiego del rivelatore e controllo delle caratteristiche del vino.*

Le disposizioni del citato regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89, nel delegare alle autorità competenti degli Stati membri i compiti di controllo intesi ad evitare la sottrazione dei vini da distillare alla loro destinazione, prevedono:

la possibilità di imporre l'impiego di un rivelatore;

il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla circolazione del vino in questione destinato alla distillazione o alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986, è stato stabilito che il vino da tavola oggetto dei contratti di distillazione deve essere addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per quintale di prodotto da avviare alla distillazione, opportunamente miscelato.

La violazione di tale obbligo comporta, per i trasgressori, l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella legge n. 460 del 4 gennaio 1987.

I produttori debbono comunicare telegraficamente all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente, l'avvenuta denaturazione del vino, secondo le norme del decreto 20 maggio 1986 e non possono procedere alla estrazione o alla consegna del prodotto prima che siano trascorse almeno 72 ore dalla predetta comunicazione non computandosi in detto termine le ore dei giorni festivi.

I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino che non sia stato denaturato in conformità a quanto prescritto dal precitato decreto.

Il controllo delle caratteristiche del vino consegnato alla distilleria, in particolare, del quantitativo, del colore e della gradazione alcolica effettiva, viene effettuato dall'U.T.F. competente, per sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle finanze d'intesa con l'A.I.M.A.

Resta inteso che distillatori debbono sempre predisporre e comunicare agli U.T.F. competenti, i piani di ritiro del vino secondo le modalità indicate al punto 4) della circolare n. 20 del 16 settembre 1983, relativa alla distillazione preventiva per la campagna 1983-84.

10. Presentazione della documentazione relativa alla distillazione del vino.

Ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario secondo la procedura ordinaria o della liquidazione definitiva dell'aiuto anticipato su cauzione, gli aventi diritto devono presentare all'A.I.M.A. (via Palestro, 81 - 00185 Roma), specifica domanda, alla quale oltre agli altri documenti che saranno previsti dall'anzidetta Azienda, deve essere allegato il certificato rilasciato dall'U.T.F. competente per territorio da redigere in conformità al modello allegato alla presente circolare.

Si ricorda che i termini ultimi per la presentazione della documentazione di cui sopra sono il 31 dicembre 1997 nei casi di richiesta di pagamento dell'aiuto secondo la procedura ordinaria, ed il 31 gennaio 1998 nel caso di richiesta di liquidazione definitiva dell'aiuto già anticipato su cauzione.

11. Elaborazione vino alcolizzato.

Il vino destinato alla distillazione può essere trasformato in vino alcolizzato.

Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono contenute negli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 2046/89 e, per quanto riguarda la distillazione in questione, nel regolamento CEE n. 2721/88.

Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e con lettera F/435 del 18 febbraio 1991 sono state emanate dalla scrivente le norme applicative relative alla elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione.

Nel caso in questione l'importo dell'aiuto è stato fissato in ECU 1,715/% vol/hl.

12. Adempimenti dei distillatori.

Premesso che le operazioni di distillazione devono essere effettuate entro e non oltre il 31 agosto 1997, i distillatori riconosciuti e loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A. entro e non oltre il 10 di ogni mese, le quantità di vino distillato nel corso del mese precedente e le quantità dei prodotti ottenuti distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino.

Si rammenta in proposito che ai sensi del regolamento CEE n. 2721/88 così come modificato dal regolamento CEE n. 2181/91, il tardivo adempimento delle anzidette comunicazioni comporta una riduzione dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non viene corrisposto.

Lo stesso regolamento prevede anche una riduzione dello 0,5% dell'aiuto per ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi, a carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo:

la prova del pagamento del prezzo minimo previsto per la distillazione in causa;

la domanda per ottenere l'aiuto.

Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sarà versato.

È previsto, altresì, che nel caso in cui il distillatore non rispetti il termine previsto per il pagamento del prezzo di acquisto del vino l'aiuto sarà ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese.

Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non sarà versato.

Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici — preposti alla ricezione, all'esame ed alla approvazione dei contratti — sulla necessità che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza e con la necessaria tempestività, si invitano gli enti e le organizzazioni delle categorie interessate a dare alla presente circolare la massima divulgazione possibile.

L'Ispettorato centrale repressione frodi effettuerà indagini e controlli finalizzati ad accertare, anche mediante analisi su campioni prelevati, l'origine e le caratteristiche analitiche del vino avviato alla distillazione.

Si richiama, altresì, l'attenzione sul contenuto dell'art. 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria relativa alla distillazione dei vini, comporta l'applicazione della sanzione di lire centocinquantamila (150.000) per quintale o frazione di quintale di prodotto e, comunque, non inferiore a seicentomila (600.000).

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 12 dicembre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 216

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PER L'ALCOLE OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE DEI VINI DI CUI AL REGOLAMENTO CEE DEL CONSIGLIO N. 2046/89.

Ufficio tecnico di finanza

....

Prot. n. .... del..

A - Vista l'istanza del.. con la quale la ditta ....
esercente una fabbrica di alcole di 2ª categoria, ubicata nel comune di via .... chiede il rilascio di un certificato in applicazione del regolamento CEE n. .... del relativo alla distillazione: (1)...
per la campagna viticola 19... /19... e delle istruzioni del Ministero delle risorse agricole e forestali e del Ministero delle finanze (estremi istruzioni)...;

B - Visto che dalle scritturazioni riportate dalla ditta sul registro di carico e scarico delle materie prime, serie C, modello 41 D.I.I previsto dall'art. 41 del testo unico delle leggi di imposta sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (*Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1924, n. 195), risulta che nel periodo dal .... al .... la ditta .... ha introdotto nel proprio stabilimento ubicato nel comune di .... via............ n. .... ettolitri di vino (2) .... provenienti dai produttori indicati nel registro mod. C 41 medesimo, che si allega in copia autenticata al presente certificato;

C - Visto che dalle scritturazioni riportate sul medesimo registro C 41 risulta distillato nel periodo dal............ .... al............ il quantitativo di vino suddetto;

D - Considerato che all'atto dell'introduzione del prodotto in distilleria sono stati prelevati a sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento delle dogane e I.I. alcuni campioni;

E - Considerato che il campione del prodotto introdotto in distilleria con il documento di accompagnamento............ .... del............ sottoposto ad analisi del laboratorio............ .... presenta le seguenti caratteristiche analitiche:

acidità totale............;

grado alcolico............;

colore............,

e che risulta denaturato con cloruro di litio;

F - Visto l'attestato rilasciato il............ dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi di .... dal quale risulta che i produttori indicati nel registro C 41 — di cui alla lettera *b)* — hanno assolto all'obbligo prescritto all'art. 47 del regolamento CEE n. 822/87;

G - Visti gli atti contabili degli uffici;

Si certifica

che durante la lavorazione nel periodo (3) dal............ al............ presso la distilleria in premessa sono stati prodotti ed accertati:

Alcole greggio/alcole neutro/acquavite:

ettolitri............ a grado alcolico reale medio di............ pari ad ettanidri............ relativi a partite di gradazione compresa tra............ e ....

Alcole teste e code (4):

ettolitri............ a grado alcolico reale medio di............ pari ad ettanidri............ relativi a partite di gradazione compresa tra............ e ....

L'alcole neutro possiede i requisiti, per essere immesso al consumo, di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989 come dai certificati di analisi n. .... del....... e n. .... del............ rilasciati dal laboratorio chimico compartimentale delle dogane e I.I. di............

L'acquavite è stata riconosciuta tale, perché conforme alla normativa vigente come dai certificati di analisi n. .... del...... e n. .... del............ rilasciati dal laboratorio chimico compartimentale delle dogane e I.I. di.......

Il presente certificato viene rilasciato in originale alla ditta richiedente per essere presentato all'A.I.M.A. e copia dello stesso viene inviata da questo UTF direttamente alla predetta Azienda di Stato.

Il capo dell'ufficio

....

(1) Specificare il tipo di distillazione.
(2) Specificare il tipo di vino.
(3) si ripete quello indicato al punto C.
(4) Solo in caso di conferimento.

N.B. — Sono escluse dalla certificazione le quantità di vino la cui introduzione in distilleria non è stata preavvisata nei termini prescritti.

96A8936

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 23 dicembre 1996, n. 18.

Linee guida per l'adozione di principi di terapia antiretrovirale dell'infezione da HIV indirizzate alle unità operative di malattie infettive, ospedaliere ed universitarie e ad altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'attività di assistenza ai casi di AIDS.

Alle regioni e province autonome

Ai commissari di Governo delle regioni a statuto ordinario e speciale

All'Istituto superiore di sanità

Al Comando Carabinieri per la sanità

Le linee guida, qui di seguito pubblicate (allegato n. 1), adottate dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le patologie emergenti e riemergenti in data 28 ottobre 1996 e condivise dalla Commissione unica del farmaco in data 18 novembre 1996, corrispondono all'esigenza di ottimizzare l'impiego della terapia farmacologica nelle patologie da HIV - AIDS, alla luce delle più recenti acquisizioni in materia.

I centri impegnati nell'attività di assistenza e terapia pertanto sono richiesti di attenersi a quanto indicato nelle stesse linee guida.

Si ritiene inoltre che quanti iniziano il trattamento antiretrovirale con uno dei medicamenti a base di inibitori della proteasi, registrati per uso clinico in combinazione con altri antiretrovirali, come proposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, debbano essere inclusi in modo anonimo, in un apposito registro di farmacosorveglianza che avrà lo scopo di raccogliere informazioni e dati relativi alle modalità di trattamento, tollerabilità e tossicità ed alle reazioni avverse presumibilmente associate con il loro uso allargato.

Il centro di coordinamento del registro, situato presso il reparto infezioni da retrovirus, laboratorio di virologia, dell'Istituto superiore di sanità (viale Regina Elena 299 - 00161 Roma), provvederà ad inviare a tutti i centri autorizzati a livello regionale al trattamento con inibitori della proteasi le schede di arruolamento e di follow-up semestrale e le istruzioni per la loro compilazione.

Il Ministro: BINDI

MINISTERO DELLA SANITÀ - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE AIDS

Novembre 1996

Principi di Terapia Antiretrovirale dell'Infezione da HIV

1. I progressi della ricerca scientifica.

Nel corso dell'ultimo anno, progressi della ricerca di base e della ricerca clinica hanno modificato sostanzialmente l'approccio terapeutico all'infezione da HIV.
In particolare, tre fondamentali aree, tra loro strettamente correlate, hanno fornito un contemporaneo contributo: *a*) gli studi sulla patogenesi dell'infezione da HIV, con le nuove acquisizioni sul carattere di estrema e continua dinamicità della replicazione del virus, anche durante le fasi di latenza clinica; *b*) lo sviluppo di tecniche di laboratorio per la misura quantitativa della cosidetta "carica virale", e, quindi, del livello di replicazione di HIV, con la dimostrazione dell'elevato valore predittivo, in termini di progressione clinica e di risposta alla terapia, di questo marcatore; *c*) la conclusione e la divulgazione dei risultati di alcuni importanti studi clinici controllati basati su *end-point* clinici (come lo studio europeo Delta, lo studio nordamericano ACTG 175 e lo studio Caesar) che, nel dimostrare la superiorità delle polichemioterapie antiretrovirali rispetto alla monoterapia, hanno anche provato il concetto per il quale, anche cominciando a trattare i pazienti durante la fase asintomatica, è possibile modificare la storia naturale della malattia e prolungare la sopravvivenza aumentando la potenza antivirale del regime terapeutico e riducendo in modo significativo la replicazione di HIV.

Altro evento importante è stato lo sviluppo di una nuova classe di farmaci antiretrovirali, gli inibitori della proteasi (PI), che agiscono con meccanismo d'azione

diverso rispetto agli inibitori della transcriptasi inversa (RTI) (la classe cui appartengono farmaci già disponibili come AZT, ddl, ddC, 3TC e d4T) (Cfr. Allegato 1).

L'impiego degli inibitori della proteasi, specie se associati con uno o due inibitori della trascriptasi inversa, è stato in grado di migliorare nettamente parametri sia biologici (HIV-RNA plasmatico e cellule CD4+) che clinici (progressione della malattia e sopravvivenza) in pazienti in fase avanzata di malattia. In alcuni studi su triple combinazioni di inibitori delle proteasi e inibitori della transcriptasi inversa, è stato possibile ridurre in una percentuale rilevante di pazienti e per tempi prolungati la replicazione di HIV a livelli plasmatici non più misurabili (in pratica, al di sotto del livello di sensibilità delle tecniche disponibili), e, contestualmente, dilazionare l'emergenza di ceppi resistenti, che finora ha rappresentato uno dei motivi principali di "fallimento terapeutico". Questi studi hanno definitivamente chiarito che la velocità di emergenza dei ceppi resistenti è funzione sia dell'attività replicativa del virus che della complessità e del numero delle mutazioni genetiche responsabili del fenomeno della resistenza.

Sono attualmente in corso estese sperimentazioni cliniche con gli inibitori delle proteasi anche su popolazioni di pazienti in fase precoce di malattia. Gli studi controllati disponibili sono infatti finora limitati a popolazioni in fase più avanzata e non sono in grado di fornire informazioni sull'attività e la tollerabilità a lungo termine di questi farmaci. Malgrado queste limitazioni, risulta evidente che è oggi più fondata la speranza di riuscire a modificare in modo sostanziale la storia naturale dell'infezione da HIV attraverso l'impiego di potenti combinazioni di farmaci antiretrovirali.

La maggiore disponibilità di opzioni terapeutiche implicherà anche la messa a punto di algoritmi di individualizzazione del trattamento antiretrovirale, in funzione di molteplici parametri di valutazione: alcuni relativi alla condizioni cliniche, immunologiche (livelli di CD4+) e virologiche (come la determinazione della quantità di HIV presente nel plasma) del paziente; altri legati alle caratteristiche dei farmaci, che dovranno certamente includere la potenza antivirale, la capacità di penetrare nel SNC, ma anche gli aspetti di tollerabilità/tossicità, di accettabilità da parte del

paziente, di induzione di resistenze e le possibilità di interazioni farmacologiche con altri farmaci.

In linea generale, è probabile che la terapia dell'infezione da HIV sarà basata sul passaggio dall'una all'altra combinazione di farmaci, in funzione delle variazioni degli indici immunologici e virologici e dell'andamento clinico, della tollerabilità, dell'eventuale emergenza di tossicità, dall'aderenza del paziente ai diversi regimi terapeutici e tenendo presente la possibilità di indurre resistenze crociate. E' evidente che potrebbe essere necessario l'impiego, in fasi diverse, per ogni singolo paziente, di tutti o quasi i farmaci disponibili.

Vista la notevole correlazione tra livelli di viremia plasmatica e progressione della malattia, e, in generale, tra replicazione di HIV e patogenesi della malattia, l'obiettivo finale della terapia antiretrovirale dovrà essere, in prospettiva, quello di ridurre quanto più possibile e per tempi prolungati la replicazione del virus. Dal punto di vista della pratica clinica, sono tuttavia ancora numerosi i punti da chiarire sulla strategia ottimale per ottenere questo risultato, ed è indispensabile che questi vengano affrontati attraverso studi clinici controllati.

In particolare, dovranno essere ulteriormente definiti:

a) quale sia il momento ottimale per l'inizio della terapia per ottenere il maggiore beneficio clinico a lungo termine (ad esempio, a quale livello di carica virale plasmatica deve essere raccomandato l'inizio del trattamento nei pazienti asintomatici);

b) quali siano gli obiettivi virologici di minima da raggiungere per ottenere il maggiore beneficio clinico a lungo termine (sarà necessario mirare all' azzeramento della quantità di virus svelabile nel plasma, o basterà ridurla al di sotto di una "soglia critica" ?);

c) quale sia la strategia terapeutica migliore (iniziare con le combinazioni più potenti per tutti i pazienti, indipendentemente dalla carica virale di partenza, o modulare l'uso delle terapie combinate e riservare l'uso di quelle più "potenti" per le fasi più avanzate ?);

d) quali siano le combinazioni di farmaci da utilizzare nelle diverse fasi (con particolare riguardo agli inibitori della proteasi e, in prospettiva, agli inibitori non-nucleosidici della transcriptasi inversa).

In linea generale, vista la variabilità delle risposte individuali e della *compliance* ai diversi trattamenti, è difficile definire schemi terapeutici applicabili a tutte le diverse situazioni cliniche. Poiché il trattamento antiretrovirale dovrà essere, per quanto è possibile, individualizzato sul singolo paziente, questo documento espone esclusivamente principi generali e indicazioni di massima per la scelta dei regimi terapeutici e per il loro impiego razionale e per l'applicazione clinico-terapeutica della determinazione della carica virale. Per una ottimale definizione delle strategie terapeutiche sarà comunque opportuno riferirsi costantemente alla letteratura internazionale, ai risultati già disponibili o prossimi degli studi controllati ed alle indicazioni registrative dei diversi farmaci.

2. Strategie terapeutiche attuali per il trattamento dell'infezione da HIV dell'adulto.

Sulla base dei risultati di studi clinici controllati ma anche sulla base delle nuove acquisizioni patogenetiche, sono stati identificati punti di sostanziale convergenza, a livello internazionale, su quando e come iniziare il trattamento delle persone con infezione da HIV, e su quando e come eventualmente modificarlo.

Questi elementi sono di seguito illustrati per quanto riguarda l'infezione da HIV dell'adulto, mentre si rimanda a successivi specifici documenti per la trattazione della strategia terapeutica ottimale di particolari situazioni cliniche, quali: a) il trattamento dell'infezione da HIV in età pediatrica; b) la prevenzione della trasmissione materno-fetale; c) la profilassi post-esposizione.

A) QUANDO INIZIARE IL TRATTAMENTO ANTIRETROVIRALE

Il problema dell'individuazione del momento ideale per iniziare la terapia antiretrovirale è fondato sulla necessità di individuare, per ogni singolo paziente, il giusto equilibrio tra il trattare "troppo presto" (con la possibilità di esaurire nel tempo le successive opzioni terapeutiche, oltre ad introdurre una potenziale riduzione nella qualità della vita) e il trattare "troppo tardi" (quando il sistema immunitario abbia già subito danni notevoli e la risposta virologica è minore).

I punti di sostanziale convergenza sono i seguenti:

A.1. I risultati di studi clinici controllati hanno dimostrato che possono trarre beneficio clinico dalla terapia antiretrovirale di combinazione:

- I pazienti sintomatici (gruppo B e C della classificazione CDC).
- I pazienti asintomatici con linfociti CD4 < 500 / mm^3. Alcuni esperti ritengono che la decisione di trattare i pazienti asintomatici con livelli di linfociti CD4 > 300-350 / mm^3, debba tuttora essere considerata caso per caso, attraverso l'analisi di elementi aggiuntivi quali il livello di replicazione virale o la velocità di decremento dei linfociti CD4 (v. oltre, Tab. 1).

A.2 . Per i pazienti asintomatici con livelli di linfociti CD4 >500 /mm^3, per i quali non si dispone di studi clinici controllati che dimostrino i benefici a lungo termine, l'opportunità di iniziare o meno un trattamento antiretrovirale si basa su considerazioni patogenetiche, sulla dimostrazione della correlazione tra replicazione di HIV e progressione della malattia e sui risultati di studi sperimentali basati su *marker* di laboratorio. Questi elementi fanno ritenere che possa essere ragionevole l'inizio della terapia antiretrovirale, anche nel paziente asintomatico, indipendentemente dal livello di base dei linfociti CD4, quando sussistano segni di notevole attività dell'infezione, valutati in funzione della velocità di decremento dei linfociti CD4 e della quantità di copie di HIV-RNA plasmatico (Cfr. Tab. 1 e Tab. 4).

Per quanto riguarda quest'ultimo parametro, viene proposto il seguente schema indicativo:

- *HIV-RNA > 30.000 copie/ml*: in questi casi, l'inizio della terapia può essere *raccomandato*, indipendentemente dai livelli di linfociti CD4+;

- *HIV-RNA 10.000 - 30.000 copie/ml*: l'inizio della terapia può essere *preso in considerazione*, se coesistono segni di rapido decadimento immunologico (bassi livelli di CD4 o declino dei CD4 > 25% in tre mesi).
- *HIV-RNA < 10.000 copie/ml*: l'inizio della terapia antiretrovirale può essere dilazionato, ma il paziente andrà rivalutato periodicamente, in funzione del livello dei CD4 (ogni 6 mesi se CD4 > 500; se CD4 < 500, con frequenza relativamente maggiore).

Tab. 1 - Indicazioni di massima per l'inizio della terapia antiretrovirale in pazienti mai trattati in precedenza.

	HIV-RNA < 10.000	*HIV-RNA 10.000 - 30.000*	*HIV-RNA > 30.000*
CD4 > 500	NO, e rivalutazione semestrale dell'RNA	SI, ma solo se è anche presente un rapido declino dei CD4+	SI
CD4 500-300	SI, ma solo se è anche presente un rapido declino dei CD4+; con CD4 stabili, rivalutazione periodica dell'RNA	SI	SI
CD4 < 300	SI	SI	SI

B. TRATTAMENTO DELL'INFEZIONE PRIMARIA ACUTA.

Numerosi dati sperimentali suggeriscono che l'elevatissimo livello di replicazione virale associato con l'infezione primaria costituisca un elemento determinante nella patogenesi della malattia da HIV, e che il "set-point" plasmatico

di HIV-RNA raggiunto nel singolo paziente alla fine di questa fase sia predittivo della successiva evoluzione clinica.

Anche in assenza di dati che mostrino in modo certo che il trattamento antiretrovirale dell'infezione primaria è in grado di modificare nel lungo periodo la storia naturale della malattia, le conoscenze sulla patogenesi dell'infezione da HIV fanno supporre che questa eventualità sia estremamente probabile. L'opzione più valida dal punto di vista scientifico per i pazienti con infezione acuta sintomatica o con recente sieroconversione, sarebbe quella di partecipare ad uno studio clinico randomizzato. In alternativa, ove questo non sia possibile, può essere *proposto* al paziente un trattamento antiretrovirale, che dovrebbe essere effettuato con **combinazioni di almeno due analoghi nucleosidici (con la possibilità di includere anche un potente inibitore della proteasi).**

Il trattamento dovrebbe essere proseguito **per almeno 6-12 mesi.** Successivamente, la decisione se continuare o meno la terapia dovrà essere presa, in accordo con il paziente, sulla base di elementi di valutazione che dovranno includere le variazioni osservate del livello di linfociti CD4+ e dell'HIV-RNA plasmatico, oltre che elementi relativi a tossicità, tollerabilità ed accettabilità della terapia da parte del paziente.

C) SCELTA DELLE COMBINAZIONI

C.1. - Terapia iniziale

Malgrado siano in corso studi sperimentali sull'uso di strategie molto "aggressive" anche in pazienti in fase precoce, in mancanza di dati certi su efficacia e tossicità a lungo termine e in attesa della disponibilità di ulteriori opzioni farmacologiche in caso di insuccesso terapeutico, la strategia più opportuna al momento attuale sembra essere quella di **"calibrare" l'aggressività dell'intervento terapeutico in funzione del rischio di progressione**

dell'infezione. Questo livello può essere oggi stabilito in modo attendibile attraverso l'analisi congiunta della situazione clinica, del numero assoluto dei linfociti CD4+ (e del loro decremento in funzione del tempo) e della determinazione del numero di copie di HIV-RNA nel plasma.

A titolo puramente indicativo, può essere definito come a rischio elevato di progressione un paziente che presenti un livello di linfociti CD4 inferiore a 300/mm^3 con elevata velocità di decremento dei linfociti CD4 (> 25% del livello iniziale, in 3 mesi), o con livelli di RNA plasmatico superiori a 30.000 copie/ml (Tab. 2)

In ogni caso, qualunque sia il rischio di progressione dell'infezione, è certo che, presa la decisione di iniziare la terapia, questa debba essere attuata con almeno una combinazione di due analoghi nucleosidici. Per quanto riguarda la scelta delle combinazioni di analoghi nucleosidici, dati di efficacia e tollerabilità, ottenuti in studi controllati basati su end-point clinici, sono disponibili per le seguenti combinazioni: **AZT/ddI, AZT/ddC, AZT/3TC**, mentre dati limitati ad una notevole attività antivirale *in vivo* ed alla tollerabilità sono disponibili per le combinazioni **ddI/d4T e d4T/3TC**. La valutazione sulla opportunità di iniziare comunque con combinazioni di due analoghi si basa sui dati di potenza antivirale, malgrado che in uno studio clinico controllato su pazienti non avanzati (200-500 CD4), ddI abbia mostrato attività clinica comparabile a quella di combinazioni di due analoghi.

Va segnalato che sono attualmente in corso di valutazione clinica altri inibitori nucleosidici della transcriptasi inversa (*1592U89*), e che sono in corso di registrazione negli Stati Uniti alcuni inibitori non nucleosidici della transcriptasi inversa (NNRTI) (*nevirapina, delavirdina, loviride*) che potrebbero, in un futuro prossimo, affiancare gli inibitori già disponibili e conseguentemente ampliare le opzioni terapeutiche.

In attesa dei risultati dei numerosi studi controllati in corso, l'impiego di combinazioni più potenti che includano un inibitore della proteasi (in combinazione, con uno o due inibitori della transcriptasi inversa) **deve essere preso in considerazione solo per i *pazienti con infezione in fase relativamente avanzata*, graduando la potenza della combinazione sull'andamento dei parametri clinici immunologici e virologici (Tab. 2).**

Gli inibitori della proteasi attualmente disponibili (***indinavir, ritonavir, saquinavir***) sono tutti dotati di estrema potenza antivirale *in vitro*. Tuttavia essi differiscono per: a) caratteristiche farmacocinetiche e di interazione farmacologica; b) potenza antivirale *in vivo*; c) profili di induzione di resistenza; d) caratteristiche di tossicità e tollerabilità.

La scelta dell'inibitore della proteasi da utilizzare nel singolo paziente dovrà tenere conto dell'insieme di questi elementi, privilegiando uno o l'altro in funzione del livello di progressione del paziente e degli altri parametri che necessariamente devono guidare ogni scelta terapeutica (tollerabilità, compliance, ecc.). Sarà anche necessario tenere ben presente la possibilità di interazioni farmacocinetiche rilevanti tra inibitori della proteasi ed altri farmaci di comune impiego nel paziente con infezione da HIV, a causa del comune meccanismo di metabolizzazione a livello intestinale ed epatico (citocromo p450) (Cfr. Allegato 2).

Per quanto riguarda le modalità di impiego in combinazione degli inibitori, i risultati degli studi clinici controllati hanno mostrato come gli effetti più rilevanti siano stati ottenuti con combinazioni di tre farmaci (un inibitore della proteasi e due inibitori della transcriptasi inversa). Risultati significativi sul piano clinico e/o virologico, sono stati anche osservati con combinazioni di due farmaci (un inibitore della proteasi e un inibitore della transcriptasi inversa). Solo transitori sono, invece, sono stati i benefici osservati con l'uso in monoterapia, soprattutto a causa della rapida emergenza di ceppi resistenti.

Sono attualmente in corso di valutazione clinica altri inibitori della proteasi (nelfinavir; VX-478), che potrebbero, in un futuro prossimo, affiancare quelli già disponibili e conseguentemente ampliare le opzioni terapeutiche.

Si raccomanda comunque che vengano effettuate esclusivamente combinazioni tra inibitori della proteasi e analoghi nucleosidici di cui siano note e documentate le caratteristiche di tollerabilità e tossicità.

A causa della possibile emergenza di resistenze crociate tra alcuni degli inibitori disponibili, va tenuto presente che non tutti i composti potranno essere

utilizzati in modo sequenziale. Questo elemento andrà valutato nel decidere come iniziare la terapia che includa inibitori della proteasi.

Per quanto riguarda il teorico uso in combinazione di due inibitori delle proteasi, va segnalato che sono stati condotti soltanto studi su numeri limitati di pazienti; questi studi hanno evidenziato la possibilità di complesse interazioni farmacologiche che, al momento, ne limitano l'impiego all'interno di studi controllati.

Va anche ricordato che, a causa della complessità dei futuri trattamenti farmacologici, e soprattutto per facilitare l' aderenza del paziente al regime terapeutico prescritto (elemento indispensabile di efficacia per quanto riguarda la terapia con inibitori della proteasi) ogni scelta terapeutica dovrà essere discussa e illustrata al paziente in modo approfondito. Soprattutto per le terapie che includano un inibitore della proteasi, si richiama l'attenzione sull'importanza della "compliance" al trattamento prescritto. E' stato infatti dimostrato che interruzioni saltuarie dell'assunzione dei farmaci o l'assunzione di dosi sub-ottimali possono accelerare l'emergenza delle resistenze.

In linea generale, l'impiego di nuovi farmaci in situazioni cliniche per le quali siano meno note le caratteristiche di efficacia (ad esempio, l'impiego di inibitori delle proteasi in pazienti in fasi meno avanzate di infezione) dovrà essere effettuato nell'ambito di studi clinici controllati.

Per quanto riguarda invece la terapia corrente, tutti i pazienti (afferenti ai Centri Clinici autorizzati a livello Regionale) che inizino un trattamento che includa l'uso di un inibitore delle proteasi dovranno essere inseriti, in modo codificato e anonimo, nel ***Registro Nazionale dei Pazienti in Trattamento con Inibitori delle Proteasi.***

Il Registro, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, avrà l'obiettivo di raccogliere informazioni cliniche sulle modalità di trattamento con questa classe di farmaci, sulle reazioni avverse possibilmente associate con il loro uso allargato, sull' impatto delle nuove terapie sulla storia naturale della malattia e sulla valutazione costo-efficacia e costo-beneficio.

Tab. 2 - Indicazioni per la scelta delle combinazioni di farmaci antiretrovirali, nei pazienti che iniziano il trattamento.

	RNA *< 10.000*	*RNA* *10.000 - 30.000*	*RNA* *> 30.000*
CD4 > 500		**2 RTI**, nel caso sia presente anche un rapidissimo declino dei CD4	**2 RTI**
CD4 300-500	**2 RTI**, se è presente anche un rapido declino dei CD4	**2 RTI**	**2 RTI**; prendere in considerazione la possibilità di aggiungere **PI** in caso di livelli molto elevati di HIV-RNA (> 100.000 copie)
CD4 < 300	**2 RTI**	**2 RTI**; aggiungere **PI** se è presente anche un rapido declino dei CD4	**2 RTI + PI**

RT: inibitori della transcriptasi IP: inibitori delle proteasi

C.2. - Terapia successiva alla comparsa di tossicità o di "fallimento" terapeutico.

a) L'insorgenza di **tossicità ed effetti collaterali gravi** o di gravi fenomeni di **intolleranza** dovrà comportare necessariamente la sostituzione, all'interno della

combinazione prescelta, del farmaco responsabile dell'effetto tossico o non più tollerato, tenendo tuttavia presente che alcune delle opzioni alternative oggi disponibili presentano lo stesso profilo di tossicità.

b) L' **insuccesso terapeutico** può essere definito:

- su base *clinica* (emergenza di una nuova infezione opportunistica), anche se è evidente che, in futuro, aggiustamenti terapeutici dovranno essere effettuati prima di questa evenienza, sulla base del monitoraggio dei parametri immunologici e virologici;
- in base alla mancata risposta in termini di decremento significativo dell'HIV-RNA o di aumento dei linfociti CD4 (anche se bisogna tenere presente la possibilità di una dissociazione dell'andamento dei parametri immunologici e virologici; soprattutto nei pazienti in fase molto avanzata, malgrado una buona soppressione della replicazione virale non è possibile ottenere un sufficiente recupero in termini di linfociti CD4);
- in base alla rapida risalita dell'HIV-RNA dal punto più basso verso i livelli iniziali (risalita > 0.5 - 0.8 $\log_{10}$);
- in base ad un progressivo e costante decremento dei linfociti CD4+.

In tutti questi casi, tenendo presente **che il tipo e la quantità di farmaci impiegati nel trattamento precedente e l'evenienza di resistenze crociate condizionano e limitano le opzioni successive**, potranno essere seguite le seguenti indicazioni di massima (cfr. anche Tab. 3):

- per i *pazienti in fase "relativamente" meno avanzata (CD4 tuttora > 300/mm³)* potrà essere tentato, sulla base delle opzioni disponibili e monitorizzando strettamente la risposta virologica, il passaggio ad unanuova combinazione di analoghi nucleosidici (tenendo però presente i caratteristici profili di resistenza ai diversi farmaci e le possibili sinergie di azione);
- per i *pazienti con linfociti CD4 < 300/mm³, soprattutto in presenza di un rapido declino della situazione immunologica e di un aumento significativo della carica virale plasmatica (come definiti sopra)*, dovrà essere preso in considerazione il

passaggio ad una nuova combinazione che includa un inibitore delle proteasi. Quando possibile, gli inibitori della proteasi non dovrebbero essere "aggiunti" alla

terapia precedente, ma andrebbero usati in associazione con almeno un analogo nucleosidico non usato in precedenza dal paziente.

C.3. Pazienti in trattamento con regimi terapeutici insoddisfacenti per quanto riguarda l'attività antivirale.

Per i pazienti che siano tuttora in trattamento con un regime terapeutico ritenuto insufficiente dal punto di vista clinico e dell'attività antivirale (com'è il caso, in generale, della monoterapia con analoghi nucleosidici), anche indipendentemente da segni evidenti di progressione clinica, immunologica o virologica, dovrà essere attuato:

a) per i pazienti tuttora in fase meno avanzata, il passaggio ad una combinazione di analoghi nucleosidici;
b) per i pazienti in fase più avanzata, l'impiego di un inibitore delle proteasi in associazione con almeno uno o due analoghi nucleosidici (possibilmente non usati in precedenza dal paziente) (Tab. 3).

Anche in questo caso, si raccomanda che vengano prescritte esclusivamente combinazioni tra inibitori della proteasi e analoghi nucleosidici di cui siano note e documentate le caratteristiche di tollerabilità e tossicità.

Tab. 3 - Indicazioni di massima per i pazienti che presentino segni di "fallimento terapeutico" o che siano in trattamento con regimi terapeutici inadeguati.

	LINFOCITI CD4	
TERAPIA PRECEDENTE	*> 300*	*< 300*
Monoterapia	→ 2 RTI	→ 2 RTI; aggiungere PI, se RNA molto elevato (ad esempio > 100.000 copie)
2 RTI	→ **2 nuovi RTI**; aggiungere PI, se RNA molto elevato (ad esempio > 50.000 copie)	→ **2 nuovi RTI + PI**

RT: inibitori della transcriptasi IP: inibitori delle proteasi

3) Quantificazione della carica virale plasmatica

Studi recenti hanno dimostrato che la replicazione del virus HIV è persistente e si mantiene su livelli elevati per tutta la durata dell'infezione, anche durante le fasi di quiescenza clinica. Poco dopo l'ingresso del virus si verifica un "picco" viremico, che successivamente si riduce, anche grazie all'attivazione della risposta immunologica. Questa fase, che clinicamente corrisponde all'infezione primaria/acuta e al periodo ad essa immediatamente successivo, è seguita dall'instaurarsi di una situazione di "equilibrio", nella quale la concentrazione plasmatica di virus si stabilizza su un determinato livello, che è tipico di un certo individuo ed è predittivo del decorso clinico a lungo termine. Durante questo periodo, ogni giorno, si verifica la quasi simultanea produzione e "clearance" di un' enorme quantità di nuove particelle virali (stimabili intorno a 10^9 - 10^{10}). Un

progressivo aumento dei livelli plasmatici di RNA virale si osserva poi nelle fasi più avanzate della malattia, e prelude al progressivo declino della risposta immunitaria.

L'utilizzo delle nuove metodiche di quantificazione della carica virale plasmatica, nel corso sia di studi osservazionali che di studi controllati, ha permesso di accertare la notevole correlazione tra stadio di malattia, rischio di progressione e livelli di HIV RNA plasmatico, che appare quindi come il marcatore dotato di maggior valore predittivo nei confronti dell'evoluzione della malattia, soprattutto nelle fasi asintomatiche, mentre il numero di linfociti CD4+ resta un parametro importante nelle fasi più avanzate e correla molto bene con il rischio di sviluppare infezioni opportunistiche.

E' stato calcolato che la quantità di virus presente nel plasma in un determinato momento corrisponde, in pratica, al livello di replicazione del virus. E' stato anche recentemente provato, attraverso l'analisi combinata virologico-clinica dei risultati di studi controllati basati su *end-point* clinici, che anche le variazioni dei livelli di HIV-RNA plasmatico indotte dalla terapia sono predittive della successiva efficacia clinica.

Si può quindi ritenere che il monitoraggio dei livelli di RNA plasmatico, *malgrado l'uso allargato di questo marcatore necessiti comunque di ulteriori e approfondite valutazioni*, possa essere utilmente applicato alla ottimizzazione della terapia antiretrovirale.

In questo senso, non si ritiene più utile l' effettuazione di una serie di altre indagini di laboratorio, oggi non più attendibili sotto il profilo clinico-terapeutico, come la determinazione dell'antigenemia p24, della beta-2-microglobulina o della neopterina.

Sono attualmente disponibili diverse metodiche per la quantificazione dell'HIV-RNA plasmatico, alcune basate sull'amplificazione dell'RNA plasmatico (PCR, NASBA), altre sull'amplificazione del segnale (bDNA). Le versioni più perfezionate e recenti delle diverse metodiche disponibili non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda sensibilità, accuratezza, specificità e riproducibilità.

Va comunque ricordato che l'interpretazione di modificazioni poco significative (inferiori a 0.5 $\log_{10}$) del numero di copie di HIV-RNA va fatta con

cautela poichè: a) variazioni della determinazione del numero delle copie dell'ordine di 0.3 - 0.5

$\log_{10}$ sono caratteristiche delle metodiche correntemente utilizzate; b) variazioni, dello stesso ordine di grandezza, rientrano nella variabilità "biologica" di questo parametro; c) un aumento transitorio del numero di copie di HIV-RNA plasmatico può verificarsi in occasione di episodi infettivi (anche "minori") o di pratiche vaccinali.

Sempre per quanto riguarda l'uso della quantificazione dell'HIV-RNA nel plasma, si rammenta che i campioni di plasma devono essere preparati e conservati con modalità appropriate (entro due ore dal prelievo, effettuato con l'anticoagulante consigliato per ogni singola metodica di quantificazione e conservato a -80C°), e che i campioni dello stesso paziente dovrebbero venir saggiati sempre con lo stessa metodica.

Tab. 4. Possibile uso dell'HIV-RNA nella gestione clinica e nel monitoraggio terapeutico del paziente con infezione da HIV.

Utilità prognostica (pazienti non in trattamento antiretrovirale)	• Soprattutto nei pazienti asintomatici con elevati livelli di linfociti CD4 (> 300/mm³). • Se non viene iniziata la terapia (paziente con bassi livelli iniziali di HIV-RNA) il test va ripetuto con cadenza semestrale (se CD4 > 500) o più ravvicinata (se CD4 < 500).
Definizione del momento per iniziare la terapia nel paziente asintomatico	• La decisione di iniziare la terapia va presa valutando congiuntamente il livello di HIV-RNA, il numero assoluto e il grado di decremento dei linfociti CD4 (cfr. anche la Tab. 1). • Per quanto riguarda l'RNA, la terapia potrà essere iniziata in base ai seguenti valori indicativi: **< 10.000 copie/ml**: iniziare la terapia se sono presenti bassi livelli di CD4+ o rapidissimo declino. **10.000-30.000 copie/ml**: valutare in base al numero dei CD4 e al loro declino. **> 30.000 copie/ml**: la terapia potrebbe essere iniziata indipendentemente da altri parametri. • Questi valori, prima di iniziare la terapia, dovranno essere confermati in almeno 2 misurazioni dell'HIV-RNA, a distanza di 3-4 settimane.
Obiettivi virologici da raggiungere in corso di terapia antiretrovirale	• Teoricamente, obiettivo ottimale della terapia antiretrovirale è quello di ricondurre il titolo plasmatico a livelli non più determinabili. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiungibile in tutti i pazienti trattati precocemente. • In pratica, il mantenimento di livelli plasmatici inferiori a 10.000 copie/ml potrebbe essere considerato accettabile, in funzione delle opzioni disponibili, per i pazienti in fase intermedia. • L'obiettivo minimo da raggiungere andrà comunque valutato in funzione del livello di partenza. Una diminuzione di almeno 1.0 -1.5 $\log_{10}$ deve comunque essere considerato il minimo "accettabile" in pazienti con livelli di base molto elevati (ad esempio > 100.000 copie).
Variazione suggestiva di insuccesso terapeutico	• Risalita del numero di copie > 0.5-0.8 $\log_{10}$, oppure ritorno ai livelli di partenza per i pazienti meno avanzati.
Monitoraggio della terapia (in associazione con la determinazione del numero assoluto dei linfociti CD4+)	• Dopo l'inizio della terapia, la determinazione dell'HIV-RNA andrebbe ripetuta 3-4 settimane dopo l'inizio della terapia, per verificare la risposta virologica del paziente. • Successivamente, si consiglia di effettuare una determinazione ogni 4 mesi. L'intervallo temporale potrà comunque essere adattato in funzione del tipo di terapia e del livello di progressione del paziente.

5. Bibliografia essenziale (1995-1996)

Bartlett JA, Benoit SL, Johnson VA, *et al*.- Lamivudine plus zidovudine compared with zalcitabine plus zidovudine in patients with HIV infection. Ann Int Med. 1996; 125:161-172.

Carpenter CCJ, Fischl MA, Hammer SM, *et al.* - Antiretroviral therapy for HIV infection in 1996. Recommendation of an international panel. JAMA 1996; 276-146-154.

CDC. Update: provisional public health service recommendations for chemoprophylaxis after occupational exposure to HIV. MMWR 1996; 45: 468-472.

Collier AC, Coombs RW, Schoenfeld DA, *et al.* - Treatment of human immunodeficiency virus infection with saquinavir, zidovudine, and zalcitabine. N Engl J Med 1996; 334: 1011-1017.

Consensus Conference on laboratory markers in HIV infection. J Biol Regul Homeost. Agents, 1995, 9 (3).

D'Aquila RT, Hughes MD, Johnson VA, *et al.* - Nevirapine, zidovudine, and didanosine compared with zidovudine and didanosine in patients with HIV infection. Ann Int Med. 1996; 124: 1019-1030.

Delta Coordinating Committee - Delta: a randomised double-blind controlled trial comparing combinations of zidovudine plus didanosine or zalcitabine with zidovudine alone in HIV-infected individuals. Lancet 1996; 348: 283-291.

Dolin R, Amato DA, Fischl MA, *et al.*- Zidovudine compared with didanosine in patients with advanced HIV type 1 infection and little or no previous experience with zidovudine. Arch Int Med 1995; 155: 961-974.

Eron JJ, Benoit SL, Jemsek J, *et al.* - Treatment with lamivudine, zidovudine, or both in HIV-positive patients with 200 to 500 CD4 per cubic millimeter. N Engl J Med 1995; 333: 1662-1669.

Gulick R, Mellors J, Havlir D, *et al.* - Potent and sustained antiretroviral activity of indinavir (IDV) in combination with zidovudine (ZDV) and lamivudine (3TC). In: Program and abstracts of the 3rd Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; January 28-February 1, 1996; Washington, DC, Abstract LB7.

Hammer S.M., Katzenstein D.A., Hughes M.D., A trial comparing nucleoside monotherapy with combination therapy in HIV-infected adults with CD4 cell counts from 200 to 500 per cubic millimeter. N Engl J Med 1996; 335. 1081-1090.

Ho DD, Neumann AU, Perelson AS, *et al.* - Rapid turnover of plasma virions and CD4 lymphocytes in HIV infection. Nature 1995; 373: 123-126.

Katlama C, Ingrand D, Loveday C, *et al.* - Safety and efficacy of lamivudine-zidovudine combination therapy in antiretroviral-naive patients. JAMA 1996; 276: 118-125.

Katzenstein D.A., Hammer S.M., Hughes M.D., Te relation of virologic and immunologic markers to clinical outcomes after nucleoside therapy in HIV-infected adults with 200 to 500 CD4 cells per cubic millimeter. N Engl J Med 1996; 335, 1091-1098.

Mellors JW, Kinsley LA, Rinaldo CR Jr, *et al.* - Prognosis in HIV-1 infection predicted by the quantity of virus in plasma. Science 1996; 272: 1167-1170.

Mellors JW, Kinsley LA, Rinaldo CR Jr, *et al.* -Quantitation of HIV-1 RNA in plasma predicts outcome after seroconversion. Ann Int Med. 1995; 122:573-579.

O'Brien WA, Hartigan PM, Martin D, Esinart J. - Changes in plasma HIV-1 RNA and CD4 lymphocyte count relative to treatment and progression to AIDS. N Engl J Med. 1996; 334: 426-431.

Perelson AS, Neumann AU, Markowitz M, *et al.* - HIV-1 dynamics *in vivo*: virion clearance rate, infected cell span, and viral generation time. Science 1996; 271: 1582-1586.

Pollard R, Peterson D, Hardy D, *et al.* - Antiviral effect and safety of stavudine (d4T) and didanosine (ddI) combination therapy in HIV-infected subjects in an ongoing pilot randomised double-blind trial. In: Program and abstracts of the 3rd Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; January 28-February 1, 1996; Washington, DC, Abstract 197.

Richman D.D. - HIV Therapeutics. Nature, 1996; 272, 1886-1888.

Saag MS, Holodniy M, Kuritkes DR, *et al.* - HIV viral load markers in clinical practice: recommendations of an International AIDS Society-USA Expert panel. Nat Med 1996; 2: 625-629.

Schacker T, Collier AC, Hughes JH, *et al.* - Clinical and epidemiological features of primary HIV infection. Ann Int Med. 1996; 125: 257-264.

Schooley RT, Ramirez-Ronda C, Lange JMA, *et al.* - Virologic and immunologic benefits of initial combination therapy with zidovudine and zalcitabine or didanosine compared to zidovudine monotherapy. J Infect Dis 1996; 173: 1354-1366.

Staszewski S, Loveday C, Picazo JJ, *et al.* - Safety and efficacy of lamivudine-zidovudine combination therapy in zidovudine-experienced patients. JAMA 1996; 276:111-117.

Wei X, Ghosh SK, Taylor ME, *et al.* - Viral dynamics in human immunodeficiency virus type 1 infection. Nature 1995; 373: 117-122.

ALLEGATO 1. - SOMMARIO DI ALCUNE CARATTERISTICHE DEI FARMACI ANTIRETROVIRALI DISPONIBILI

1.A) Inibitori della transcriptasi inversa

	Zidovudina	**Didanosina**	**Zalcitabina**	**Lamivudina**	**Stavudina**
Abbreviazione	AZT	ddI	ddC	3TC	d4T
Nome commerciale	*Retrovir*	*Videx*	*Hivid*	*Epivir*	*Zerit*
Posologia abituale	2 x 250 mg 3 x 200 mg	2 x 200 mg	3 x 0.75 mg	2 x 150 mg	2 x 40 mg
Effetti collaterali più frequenti	Anemia, neutropenia	Diarrea, pancreatite	Neuropatia, ulcere orali	Cefalea, nausea	Neuropatie

1.B) Inibitori della proteasi

	Indinavir	**Ritonavir**	**Saquinavir**
Nome commerciale	*Crixivan*	*Norvir*	*Invirase*
Posologia	3 x 800 mg	2 x 600 mg	3 x 600 mg, dopo i pasti
Effetti collaterali più frequenti	Iperbilirubinemia nefrolitiasi	Nausea,diarrea, neuropatia circumorale e periferica	Disturbi gastrointestinali

ALLEGATO 2. - INIBITORI DELLE PROTEASI: PRINCIPALI INTERAZIONI FARMACOLOGICHE

	Saquinavir	***Ritonavir***	***Indinavir***
Analgesici		Meperidina, Piroxicam, Propoxifene	
Antistaminici	Astemizolo, Terfenadina	Astemizolo, Terfenadina	Astemizolo, Terfenadina
Cardiovascolari		Bepridil, Amiodarone, Encainide, Flecainide, Propafenone, Chinidina	
Gastrointestinali		Cisapride	Cisapride
Antidepressivi		Bupropion	
Neurolettici	Fenobarbital Carbamazepina	Clozapina	
Sedativi/ Ipnotici	Triazolam	Alprazolam, Clorazepate, Diazepam, Estazolam, Flurazepam, Midazolam, Triazolam, Zolpidem	Midazolam, Triazolam
Anti-infettivi	Rifampicina Rifabutina Clindamicina Dapsone	Rifabutina	Rifampicina Rifabutina Ketoconazolo Fluconazolo

ALLEGATO 3 - *NUMERO DI COPIE DI HIV-RNA PER ML, E CORRISPONDENTI VALORI LOGARITMICI*

Copie /ml	Log10	Copie / ml	Log10	Copie / ml	Log10
		175,000	5.24	355,000	5.55
100	2.00	180,000	5.26	360,000	5.56
200	2.30	185,000	5.27	365,000	5.56
300	2.48	190,000	5.28	370,000	5.57
400	2.60	195,000	5.29	375,000	5.57
500	2.70	200,000	5.30	380,000	5.58
600	2.78	205,000	5.31	385,000	5.59
700	2.85	210,000	5.32	390,000	5.59
800	2.90	215,000	5.33	395,000	5.60
900	2.95	220,000	5.34	400,000	5.60
1000	3.00	225,000	5.35	405,000	5.61
1500	3.18	230,000	5.36	410,000	5.61
2000	3.30	235,000	5.37	415,000	5.62
2500	3.40	240,000	5.38	420,000	5.62
3000	3.48	245,000	5.39	425,000	5.63
3500	3.54	250,000	5.40	430,000	5.63
4000	3.60	255,000	5.41	435,000	5.64
4500	3.65	260,000	5.41	440,000	5.64
5000	3.70	265,000	5.42	445,000	5.65
7500	3.88	270,000	5.43	450,000	5.65
8000	3.90	275,000	5.44	455,000	5.66
8500	3.93	280,000	5.45	460,000	5.66
9000	3.95	285,000	5.45	465,000	5.67
9500	3.98	290,000	5.46	470,000	5.67
10000	4.00	295,000	5.47	475,000	5.68
15000	4.18	300,000	5.48	480,000	5.68
20000	4.30	305,000	5.48	485,000	5.69
25000	4.40	310,000	5.49	490,000	5.69
30000	4.48	315,000	5.50	495,000	5.69
35000	4.54	320,000	5.51	500,000	5.70
40000	4.60	325,000	5.51		
45000	4.65	330,000	5.52		
50000	4.70	335,000	5.53		
75000	4.88	340,000	5.53		
100000	5.00	345,000	5.54		
150000	5.18	350,000	5.54		

96A8935

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 7 gennaio 1997, n. 45

Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati. Art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.

All'ANFIA
Alla FEDERAICPA
All'UNRAE
e per conoscenza:
Ministero delle finanze
Ministero dei trasporti
All'A.C.I.

L'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, prevede il riconoscimento di un contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica, a condizione che venga consegnato per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987; la predetta norma, la cui operatività non è subordinata all'emanazione di disposizioni attuative, si applica agli acquisti effettuati fra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997.

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti e interpretazioni utili per un agevole accesso ai benefici previsti dall'art. 29 del decreto-legge richiamato.

1. Il contributo statale spetta per gli «acquisti» effettuati a decorrere dal 7 gennaio 1997 mediante contratto sottoscritto dal venditore e dall'acquirente per l'acquisto del veicolo, nel quale sono espresse tutte le condizioni di vendita, ivi comprese le prescrizioni di cui al comma 2.

2. Il comma 2, lettera *c)*, prevede che nell'atto di acquisto del veicolo sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del relativo contributo statale: per atto di acquisto deve intendersi il titolo in base al quale viene richiesta l'iscrizione della proprietà del veicolo al pubblico registro automobilistico; al fine di consentire i necessari riscontri relativi alla fruizione del beneficio statale, è necessario che nell'atto di acquisto sia indicata la targa del veicolo destinato alla rottamazione.

3. Il comma 4 prevede che, per il recupero da parte delle imprese costruttrici o importatrici del contributo corrisposto all'acquirente del veicolo nuovo, si faccia riferimento all'esercizio in cui viene rilasciato dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Pertanto l'esercizio a decorrere dal quale può essere fruito il credito d'imposta è quello in cui avviene il rilascio dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo, la cui copia deve essere conservata unitamente alla documentazione di cui al comma 5 dell'art. 29 del decreto-legge.

4. Il comma 5, lettera *c)*, prevede che le imprese costruttrici o importatrici debbano conservare, per il periodo prescritto dal medesimo comma, copia della domanda di cancellazione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico: i predetti documenti si intendono riferiti entrambi al veicolo usato consegnato dall'acquirente per la rottamazione.

5. Per quanto riguarda la documentazione da conservare in copia ai sensi del comma 5 deve intendersi la documentazione in copia semplice non autenticata.

6. Si chiarisce infine che, sulla base di conforme indicazione del Ministero delle finanze espressa con nota del 3 gennaio 1997, n. III-6/003/97, il contributo di cui al predetto decreto-legge, riconosciuto agli acquirenti del veicolo nuovo di fabbrica, non comporta una corrispondente riduzione della base imponibile IVA relativa alla cessione del veicolo stesso, che resta determinata dal prezzo di listino, al netto dell'IVA, ridotto dello sconto commerciale praticato dal venditore.

. d'ordine del Ministro
Il capo di gabinetto: CINTI

97A0084

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1996:

De Palma Lucio, notaio residente nel comune di Ovada distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Novi Ligure stesso distretto notarile a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maggio Giuseppe, notaio riammesso all'esercizio della professione ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di Ancona, con l'anzidetta condizione;

Cotugno Angela, notaio residente nel comune di Minervino Murge distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Sammichele di Bari distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione;

Orlando Ruggiero, notaio residente nel comune di Forno di Zoldo distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Pieve di Cadore stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Faraldo Giuseppe, notario residente nel comune di Rovato distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Manerbio stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Morea Giovanna, notaio residente nel comune di Cisternino distretto notarile Brindisi, è trasferito nel comune di Fasano stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Di Gregorio Francesco, notaio residente nel comune di Manduria distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Mesagne distretto notarile di Brindisi, con l'anzidetta condizione;

Mollo Lùcia, notaio residente nel comune di Ausonia distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Cassino, con l'anzidetta condizione;

Sapienza Salvatore, notario residente nel comune di Monterosso Almo distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Adrano distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione;

Pieri Barbara, notaio residente nel comune di Montalcino distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Scarperia distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Caputo Felice, notaio residente nel comune di Manfredonia distretto notarile di Foggia, è trasfrito nel comune di Foggia, con l'anzidetta condizione;

Bono Rosaria, notaio residente nel comune di Campo ligure distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

Gentilucci Michele, notaio residente nel comune di Morrovalle distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Treia stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lapelosa Deodato, notaio residente nel comune di Carovigno distretto notarile di Brindisi, è trasferito nel comune di Bernalda distretto notarile di Matera, con l'anzidetta condizione;

Monti Mario, notaio residente nel comune di Cortemaggiore distretto notarile di Piacenza, e trasferito nel comune di Piacenza, con l'anzidetta condizione;

Carretta Maria, notaio residente nel comune di Genzano di Lucania distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Rionero in Vulture stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Livia Giovanni, notaio residente nel comune di Comiso distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Ragusa, con l'anzidetta condizione;

Mariano Claudio, notaio residente nel comune di Margherita di Savoia distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Capriati a Volturno distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione;

Di Pierdomenico Giovanni, notaio residente nel comune di Bisenti distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Manoppello stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Brandi Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Nardò distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Minervino Murge distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione;

Pasqualis Paolo, notaio residente nel comune di Santo Stino di Livenza distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Portogruaro stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Sindona Maria Teresa, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Viterbo, con l'anzidetta condizione.

97A0013

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla G.E.O. S.p.a. incorporante della Lago sud S.r.l., in Firenze.

Con decreto 28 ottobre 1996 la riscossione del carico tributario di L. 388.897.470, dovuto dalla G.E.O. S.p.a. incorporante della Lago sud, con sede in Firenze, è stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per la Toscana - Sezione staccata di Firenze nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

97A0044

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Lauria Aldo, in Camisano

Con decreto 28 ottobre 1996 la riscossione del carico tributario di L. 921.937.610, dovuto dalla ditta Lauria Aldo, con sede in Camisano è stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia - Sezione staccata di Cremona nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi.

La sospensione sarà revotata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

97A0012

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto di conferimento di decorazione al valor militare

Con decreto ministeriale 2 novembre 1996 il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1949, registro n. 8, foglio n. 293, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1949, disp. 7, pag. 1246 con quale è stata conferita a Ramerzari Ercole di Giovanni e di Pezzi Anita, da Milano, classe 1911, sergente maggiore, 3° Bersaglieri, XVIII battaglione «alla memoria» la medaglia d'argento al valor militare è modificato nel senso che il cognome del sottufficiale è: Ramersari e non Ramerzari.

97A0014

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 gennaio 1997

Dollaro USA	1535,01
ECU	1906,18
Marco tedesco	982,53
Franco francese	290,65
Lira sterlina	2600,31
Fiorino olandese	875,45
Franco belga	47,686
Peseta spagnola	11,682
Corona danese	257,62
Lira irlandese	2562,39
Dracma greca	6,248
Escudo portoghese	9,793
Dollaro canadese	1127,44
Yen giapponese	13,305
Franco svizzero	1135,28
Scellino austriaco	139,65
Corona norvegese	237,73
Corona svedese	220,37
Marco finlandese	327,15
Dollaro australiano	1210,66

97A0085

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione dello statuto sociale dell'Associazione regionale produttori ortofrutticoli ed agrumari del Lazio

Con decreto ministeriale n. 91420 del 15 novembre 1994 è stato approvato il nuovo statuto sociale dell'Associazione regionale produttori ortofrutticoli ed agrumari del Lazio, adottato in data 29 aprile 1993 con atto pubblico del notaio Lina Perissinotto n. rep. 8960.

Per effetto del nuovo statuto la predetta Associazione può operare nel territorio delle province di Roma e Viterbo.

97A0019

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Consorzio ortofrutticolo dello Jonio ed Adriatico - CODJA», in Massafra.

Con decreto ministeriale n. 9697071 del 13 dicembre 1996 è stata accertata la sussistenza nell'Associazione denominata «Consorzio ortofrutticolo dello Jonio ed Adriatico - CODJA», con sede in Massafra (Taranto), via E. Scarano, 17, dei requisiti previsti dal reg. CEE 1035/72 e legge 27 luglio 1967, n. 622.

La predetta associazione è iscritta al n. 181 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge ed è autorizzata ad operare nella provincia di Taranto, ad essa inoltre, è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli artt. 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978 n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

97A0020

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 la dott.ssa Antonella Colavizza è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Cooperativa edili e sterratori «Sangiorgina» a r.l., con sede in San Michele al Tagliamento (Verona), già società cooperativa braccianti, sterratori ed edili a r.l. «Sangiorgina», posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 26 aprile 1983, in sostituzione dell'avv. Marco Cappelletto, revocato.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il dott. Nicola Ermini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Naturambiente - soc. coop. a r.l., con sede in Scandicci (Firenze), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 6 agosto 1990 in sostituzione del rag. Marcello Mazzoni, revocato.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il dott. Luigi Gallo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edificatrice «La Caluana - soc. coop. a r.l., con sede in Calenzano (Firenze), posta in liquidazione coatta con precedente decreto in data 15 luglio 1989 in sostituzione dell'avv. Felice Assennato, deceduto, a completamento della terna.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il dott. Giuseppe Giacomino è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa autotrasportatori Falco già Risorgimento, con sede in Potenza, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 13 novembre 1964 in sostituzione del dott. Antonio Pecoriello, revocato.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il rag. Giovanni Rondinone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Cooperprogetti Sud - Soc. coop. a r.l., con sede in Matera, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 9 gennaio 1996 in sostituzione della dott.ssa Rosaria Dragone, dimissionaria.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 la dott.ssa Aurora Maria Ruggieri è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Lucana Costruzioni, con sede in Bernalda (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 8 agosto 1983 in sostituzione della dott.ssa Rosaria Dragone, dimissionaria.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il rag. Bonifazi Ivo è stato nominato Commissario liquidatore della società cooperativa Newstylform, con sede in Poggibonsi (Siena), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 15 marzo 1986 in sostituzione del rag. Monaco Rosa, revocata.

97A0021

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 210 del 13 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «METACAM 0,5%» (meloxicam) soluzione iniettabile per cani.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10 - codice fiscale 00421210485.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Pfullingen - Germania.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: fiala da 10 ml numero di A.I.C. 101977015.

Composizione: 10 ml di soluzione iniettabile contengono:

principio attivo: meloxicam 50 mg;

altri componenti: meglumina, glicofurolo, copolimero poliossietilenico-poliossipropilenico, etanolo, sodio cloruro, glicina, sodio idrossido, acqua per iniezioni (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per alleviare l'infiammazione e il dolore in forme acute e croniche dell'apparato muscolo-scheletrico quali discospondilosi vertebrale, artopatie e infiammazioni dei tessuti molli nei cani.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione della ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 211 del 13 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «ARGONYL» crema per le otiti del cane e del gatto.

Titolare A.I.C.: Solvay Veterinaria S.p.a. con sede legale e fiscale in Parma, strada Manara, 5/A, codice fiscale 00278930490.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Parma.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 tubo siringa da 15 g numero di A.I.C. 101955019.

Composizione: per 100 g di prodotto:

principi attivi; sulfadiazina argento 4 g, desametasone 0,1 g;

eccipienti: polisorbato 80 1 g, polisorbato 60 1 g, alcool cetilico 3,5 g, gliceril monostearato 3,5 g, glicole propilenico 7 g, paraffina liquida 20 g, acqua distillata q.b. a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento di otiti acute e croniche. Argonyl è particolaremnte indicato per il trattamento di otiti croniche sostenute da microorganismi resistenti quali: pseudomonas spp., staphylococcus spp, E; coli, malassezia spp. e candida spp.

Validità: 3 anni.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 212 del 13 dicembre 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario «EE LAYERPLUS», vaccino inattivato, in adiuvante oleoso, oontro l'enterite emorragica e la pseudopeste dei tacchini.

Titolare A.I.C.: IVAZ S.r.l. con sede legale e fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale 10980450158.

Produttore: ISBI S.p.a. nell'officina farmaceutica sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

flacone da 250 ml (1000 dosi) numero di A.I.C. 102281019.

Composizione/dose: (0,25 ml):

principi attivi: virus dell'enterite emorragica ceppo Domermuth con titolo, prima dell'inattivazione non inferiore a 1U AGP, virus lentogeno della pseudopeste, ceppo Ulster 2-C, con titolo, prima dell'inattivazione, non inferiore a 10^8 DIE50;

altri componenti: paraffina liquida leggera, sorbitan monoleato, sodio etilmercurio tiosalicilato, acqua per iniezioni (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: l'uso del vaccino «EE Layerplus» è indicato nei tacchini quale vaccinazione preventiva contro l'enterite emorragica e di richiamo contro la pseudopeste dopo che gli animali sono stati preventivamente sottoposti a vaccinazione con virus vivo omologo.

Tempi di attesa: 28 giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispenazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 213 del 13 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «PANACUR» compresse per cani e gatti (nuova preparazione di specialità medicinale per uso veterinario già registrata).

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet GmbH Wiesbaden (Germania), rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel Vet S.r.l. socio unico - Piazzale Türr, 5 - Milano, codice fiscale 1149040154.

Produttore: Hoechst AG. Francoforte sul Meno (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 5 compresse in blister numero di A.I.C. 101390045;

scatola da 10 compresse in blister numero di A.I.C. 101390058;

scatola da 20 compresse in blister numero di A.I.C. 101390060.

Composizione: 1 compressa del peso di 780 mg contiene:

principio attivo: fenbendazolo 250 mg;

altri componenti: lattosio monoidrato, amido di mais, silice colloidale anidro, idrossietilcellulosa, sodio amilopectingliocolato (grado di sostituzione da 0,2 a 0,4), magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infestazioni dei cani con stadi maturi dei seguenti nematodi gastrointestinali e cestodi: ascaridi (Toxocara canis, Toxoscaris leonina), ancilostomi (Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala), tricocefali (Trichuris vulpis), cestodi (Taenia pisiformis).

Infestazioni dei gatti con stadi immaturi e maturi dei seguenti nematodi gastrointestinali e cestodi: ascaridi (Toxocara mystax) stadi maturi, ancilostomi (Ancylostoma tubaeforme) stadi immaturi e maturi, cestodi (Taenia hydatigena) stadi maturi.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficaica del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 214 del 13 dicemabre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «PERGOVET» 75/150.

Titolare A.I.C.: società Industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via Casilina, 125 - codice fiscale 04886390584.

Modifica apportata:

produttore: la produzione della fiala di solvente (soluzione fisiologica) del prodotto è ora effettuata anche dalla società Fidia S.p.a., sita in via Ponte della Fabbrica, 3/A - Abano Terme (Padova).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 215 del 13 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «HOGPAX» (amperozide cloridrato) iniettabile per uso intramuscolare (confezioni flaconi da 10, 50 e 100 ml) numeri A.I.C. 100405012 - 100405024 - 100405036.

Titolare A.I.C.: società Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via R. Koch, 1/2, codice fiscale 07089990159.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pharmacia e Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch, 1-2, codice fiscale 07089990159.

La produzione, i controlli ed il confezionamento del prodotto per uso veterinario sopraindicato continuano ad essere effettuati nello stabilimento precedentemente autorizzato e precisamente UNIMEDIC AB - Matfors (Svezia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 216 del 13 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «CLINDAVET» (clindomicina cloridrato) soluzione orale - nella confezione 1 flacone da 1000 ml.

Titolare A.I.C.: società Istituto delle Vitamine S.p.a., con sede legale in Segrate (Milano), via G. Di Vittorio, codice fiscale 00714930153.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C. nuovo titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Pavese Parma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa n. 10, codice fiscale 11278030157.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pavia.

Numeri di A.I.C.: alla confezione della specialità medicinale per uso veterinario di cui trattasi viene ora assegnato il numero di A.I.C. a fianco di essa riportato:

1 flacone da 1000 ml numero di A.I.C. 101163018.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 217 del 13 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «AMOXINSOL 50» polvere solubile per uso orale - sacco di polietilene da 150 g.

Titolare A.I.C.: ditta estera Univet Ltd - Wedgwood Road - Bicester - Oxfordshire (GB), rappresentata in Italia dalla società Dox-Al Italia S.p.a. - Correzzana (Milano), codice fiscale 02117690152.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: (cambio denominazione sociale del titolare estero): Vetequinol UK Limited - Wedgwood Road - Bicester - Oxfordshire, 0X6 7UL - rappresentata in Italia dalla società Dox-Al Italia S.p.a. con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano), codice fiscale 02117690152.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. sita nella sede suddetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 218 del 13 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «ESTROBLOCK» (megestrolo acetato) compresse per gatti.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italia a- A.T.I. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà n. 1, codice fiscale 00146510287.

Produttore: l'officina consortile della società titolare dell'A.I.C. sita in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio contenente 20 compresse da 5 mg, numero di A.I.C. 101966012;

astuccio contenente 100 compresse da 5 mg, numero di A.I.C. 101966024.

Composizione:

principio attivo; megestrolo acetato 5 mg;

altri componenti: lattosio monoidrato, polividone, crospovidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni: l'Estroblock è indicato nel gatto per: controllo dell'estro, trattamento di eczema miliare, granuloma eosinofilico (gengivite, granuloma lineare), dermatite psicogena o neurodermatite, turbe comportamentali (aggressività, urinazione eccessiva, manifestazioni di ipersensibilità).

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 219 del 13 dicembre 1996

Prodotto medicinale per uso veterinario «RHINOBOVIN MARKER attenuato» vaccino attenuato per la profilassi della Rinotracheite infettiva (IBR) del bovino.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet GmbH, Wiesbaden, Germania, rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel Vet S.r.l. socio unico, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Türr n. 5, codice fiscale 11494040154.

Produttore: Bayer AG business Group Animal Health Leverkusen, con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso la Hoechst Roussel Vet GmbH Unterschleissheim, Monaco (Germania).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

scatola flacone da 10 dosi liofilissato + flacone da 20 ml di solvente + cannula in plastica per somministrazione intranasale numero di A.I.C. 102186018;

scatola flacone da 50 dosi di liofilizzato + flacone da 100 ml di solvente + cannula in plastica per somministrazione intranasale numero di A.I.C. 102186020.

Composizione:

componenti attive: herpesvirus bovino tio 1 (BHV- 1), ceppo Difivac (virus IBR mercato gE-negativo), attenuato min $10^{5,0}TCDI_{50}$, max $10^{7,0}TCDI_{50}$;

stabilizzante: destrano 60 4,8 mg, glicina 1,2 mg,

stabilizzante del pH: hepes Na 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: profilassi delle forme respiratorie causate dal virus della rinotracheite (BHV 1) nel bovino.

I soggetti vaccinati possono essere distinti dagli animali infettati dal virus selvaggio, in quanto l'antigene vaccinale è deleto. Tale distinzione non è possibile nei bovini in precedenza vaccinati con un presidio immunizzante convezionale o già infettati da virus di campo.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: per il prodotto in confezionanto integro: 21 mesi per i contenitori aperti: dopo apertura del flacone per un massimo di 8 ore.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 220 del 13 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario «OVALYSE» (Fertilerina acetato) - confezioni 1 fiala da 2 ml - 5 fiale da 2 ml (A.I.C. numeri 100161013-100161025).

Titolare A.I.C.: società Upjohn S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G. E. Upjohn, 2 - codice fiscale 00768480154.

Modifica apportata:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Pharmacia e Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch, 1.2., codice fiscale 0708999159.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A0015

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazione al regolamento del «Fondo Francesco e Antonietta Mauro», istituito presso il Politecnico di Milano

Con decreto ministeriale 25 novembre 1996 è stato modificato l'art. 6 del regolamento del «Fondo Francesco e Antonietta Mauro» istituito presso il Politecnico di Milano.

97A0016

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1996 l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Maria Teresa Pasqualini.

97A0017

Autorizzazione al Collegio universitario «S. Caterina da Siena» in Pavia, ad acquistare un immobile

Con decreto n. 6358/II - 8 novembre 1996 del prefetto di Pavia, il Collegio universitario «S. Caterina da Siena» di Pavia è stato autorizzato ad acquistare una porzione di immobile sito in Pavia, corso Cairoli.

97A0018

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1996).

Al decreto-legge specificato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, in luogo della parola: «riduzione» leggasi: «deduzione»;

all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, n. 2), dopo le parole: «concessione.» e «frazioni.» è soppresso il punto;

all'art. 1, comma 4, in luogo delle parole: «dal comma 1, *la* lettera *b)*» leggasi: «dal comma 1, lettera *b)*»;

all'art. 1, comma 5, in luogo delle parole: «riferita esclusivamente, ai destinatari» leggasi: «riferita esclusivamente ai destinatari»;

all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, n. 3), in luogo delle parole: «dopo la lettera: *f)*,» leggasi: «dopo la lettera *f)*,»;

all'art. 3, comma 10, lettera *a)*, in luogo delle parole: «*all'*articolo 2,» leggasi: «*nell'*articolo 2,» ed alla fine, dopo le virgolette, il punto è sostituito dal punto e virgola;

all'art. 3, comma 10, lettera *b)*, in luogo delle parole: «codice civile.» leggasi: «codice civile,»;

all'art. 6, comma 3, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, né alienati o permutati.»;

all'art. 6, comma 6, in luogo delle parole: «*con la* legge 29 ottobre 1993, n. 427,» leggasi: «*dalla* legge 29 ottobre 1993, n. 427,»;

all'art. 8, comma 5, secondo periodo, in luogo delle parole: «*le prime* delle quali» leggasi: «*la prima* delle quali»;

all'art. 9, comma 5, ultimo periodo, in luogo delle parole: «previste dal comma *10*.» leggasi: «previste dal comma *9*.»;

all'art. 10:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni correttive ed integrative delle leggi 23 dicembre 1996, n. 662, e n. 664)»;

b) al comma 4, primo capoverso, dopo le parole: «organi degli enti locali,» sono inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti» e in luogo delle parole: «arrotondamento all'unità per *difetto* e, ove occorra, anche mediante *riduzione* di una unità,» leggasi: «arrotondamento all'unità per *eccesso* e, ove occorra, anche mediante *aumento* di una unità.»; nel medesimo comma, secondo capoverso, è soppresso l'ultimo periodo, conseguentemente dopo le parole: «della richiesta.» sono apposte le virgolette e il punto;

c) i commi 11 e 13 sono soppressi e conseguentemente il comma «12» assume il numero «11»;

d) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«12. Nell'articolo 2, comma 104, primo periodo, le parole: "su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro 60 giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con le regioni interessate, sono revocate e"; nel medesimo periodo sono soppresse le parole: "assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse."; il secondo periodo è soppresso.

13. Nell'articolo 2, comma 106, le parole: "previa conforme deliberazione della" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la".

14. Nell'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, il numero: "2770" è sostituito dal seguente: "1282".»;

all'art. 13, comma 1, in luogo delle parole: «27 dicembre *1995*, n. 816,» leggasi: «27 dicembre *1985*, n. 816,»;

all'art. 18, comma 1, in luogo delle parole: «7 ottobre 1963, n. *1625*,» leggasi: «7 ottobre 1963, n. *1525*,»;

all'art. 19, comma 1, in luogo delle parole: «16 marzo 1942, n. *257*,» leggasi: «16 marzo 1942, n. *267*,»;

all'art. 20, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Modifica dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)»;

all'art. 24, comma 1, in luogo delle parole: «All'articolo 89, comma *9*,» leggasi: «All'articolo 89, comma *5*,»;

all'art. 26, comma 1, in luogo delle parole: «decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito dalla» leggasi: «decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, *con modificazioni*, dalla»;

all'art. 27, comma 3, lettera *b)*, in luogo delle parole: «*29* novembre 1996, n. 608,» leggasi: «*28* novembre 1996, n. 608,»;

all'art. 28, comma 2, in luogo delle parole: «18 aprile 1994, n. *339*,» leggasi: «18 aprile 1994, n. *338*,»;

all'art. 29, comma 7, in luogo delle parole: «*29* novembre 1996, n. 608,» leggasi: «*28* novembre 1996, n. 608,».

97A0087

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante: «Proroga di termini». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1996)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 24, prima colonna, art. 7, secondo comma, sesto rigo, dove è scritto: «... per la regolarizzazione dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ...», leggasi: «... per la regolarizzazione previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ...».

97A0086

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.